



Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali

UNIONE EUROPEA



START AKIS

Supporto e accompagnamenTo sistema della conoscenzA e dell'innovazione in agRicolTura (AKIS)

PSR 2014-2020, CSR 2023-27 Regione Campania

RA: 24002 RO 2 – CUP-B24F23009560009

Programma formativo per le figure apicali dei Gruppi di Azione Locale (GAL)

Modulo 3: Finanziamenti e Gestione delle Risorse Economiche

Le regole per gli aiuti alle imprese

Raffaele Colaizzo

Napoli, 27 giugno 2025

Il Programma del Seminario

L'obiettivo della giornata è di rafforzare la conoscenza operativa del quadro normativo sugli aiuti alle imprese, passando in rassegna sia le regole generali che quelle relative allo sviluppo rurale

- 1 Il quadro generale delle norme sugli aiuti di Stato: principi di identificazione degli aiuti, sorveglianza, definizione di aiuti illegali e abusivi, governance comunitaria e nazionale
- 2 Tipologie di aiuto e flow chart per la definizione della compatibilità. Procedure di notifica. Le procedure in caso di aiuti illegali o abusivi.
- 3 Il regime de minimis: massimali, condizioni di esclusione, impresa unica, trasparenza, cumulabilità, pubblicità. Le specificità del de minimis agricoltura
- 4 Il regime di esenzione: condizioni generali e relative ai singoli settori. Specificità del regime di esenzione in Agricoltura. Approfondimenti sugli articoli riguardanti gli articoli 60 e 61 di ABER sul CLLD
- 5 Gli aiuti per i Servizi di Interesse Economico Generale: caratteristiche e regolamenti di riferimento

A che servono le norme sugli aiuti di Stato?

Iniziamo a parlarne guardando la home page della DG Concorrenza



European Commission | Legge | Politica della concorrenza | Casa | Circa | Antitrust e cartelli | Fusioni | Aiuti | Legge sui mercati digitali | Sovvenzioni estere | Settori | Ricerca

https://competition-policy.ec.europa.eu/state-aid_en

1 Il divieto generale

Un'impresa che riceve un sostegno pubblico ottiene un vantaggio rispetto ai suoi concorrenti. Pertanto, il trattato **vieta in generale gli aiuti** di Stato, a meno che non siano **giustificati** da ragioni di sviluppo economico generale. Per garantire che tale divieto sia rispettato e che le esenzioni siano applicate in modo uniforme in tutta l'Unione, **la Commissione europea ha il compito** di garantire che gli aiuti di Stato siano conformi alle norme dell'UE.

2 Gli aiuti compatibili

La disciplina sugli aiuti di Stato è così importante per l'Unione Europea che ne troviamo fissati i principi essenziali nel **Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea** (TFUE), Titolo VII «Norme comuni sulla concorrenza, sulla fiscalità e sul ravvicinamento delle legislazioni», Capo 1 «Regole di concorrenza»

3 Il ruolo della Commissione

Quando si tratta di aiuto?

Articolo 107.1 del TFUE

Paragrafo 1

Salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui **incidano sugli scambi** tra Stati membri, gli aiuti **concessi dagli Stati**, ovvero **mediante risorse statali**, sotto qualsiasi forma che, favorendo **talune imprese o talune produzioni**, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

Principio di incidenza sugli scambi.

Gli aiuti che per la loro ridotta entità non incidono sugli scambi tra Stati Membri sono considerati compatibili

Principio dell'origine statale.

Ricadono nella disciplina degli aiuti tutte le concessioni di risorse pubbliche, di qualsiasi tipo e a qualsiasi livello istituzionale, effettuate ad attività economiche.

Principio di selettività. Vantaggi generali concessi a tutte le attività economiche (es. riduzione generalizzata delle imposte) non influenzano la concorrenza e non sono considerati aiuti.

Principio del vantaggio. Per essere considerato un aiuto, l'erogazione di risorse deve creare un vantaggio all'attività economica che ne beneficia.

I quattro principi devono essere cumulativi (verificarsi insieme) perché delle risorse conferite ad una **attività economica** costituiscano un aiuto di Stato

Cos'è un aiuto di Stato?

È un sostegno pubblico dato ad **attività economiche**, in **qualsiasi forma**, che conferisce **vantaggi a specifiche attività** o gruppi di attività e che potrebbe **distorcere la concorrenza** sul mercato.

Gli aiuti possono essere, in base alle norme dell'Unione Europea, compatibili o non compatibili con il funzionamento del mercato unico.

Le norme dell'Unione Europea stabiliscono le «regole» che ci permettono di definire la compatibilità di un aiuto di Stato

Qualsiasi attività consistente nell'offrire beni e servizi in un mercato è una attività economica. In taluni casi, anche gli enti pubblici e le organizzazioni no profit possono trovarsi a svolgere attività economiche «dissociate» dall'esercizio delle loro funzioni ordinarie.

Ad esempio sovvenzioni, abbuoni di interessi su prestiti, garanzie, cessione di beni a prezzi agevolati, riduzioni fiscali, etc.

Misura di policy

Aiuto

Non aiuto

Compatibile

Non compatibile

Le deroghe al divieto generale

Articolo 107.2 e 107.3 del TFUE

- Aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti
- Aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali
- Aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione (107.3.a)
- Aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro;
- Aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche (107.3.c)
- Aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio
- Altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio, su proposta della Commissione

Una «flow chart» della valutazione di un possibile aiuto di Stato



Incidenza sugli scambi e «portata locale»

Esistono aiuti che, per la loro scala locale, possono essere ritenuti non in grado di incidere sugli scambi. La **«Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'Articolo 107, paragrafo 1, del TFUE»** (2016/C 262/01) identifica (al punto 197) settori in cui, per la loro scala locale, difficilmente gli aiuti incidono sugli scambi.

- a) **Strutture sportive e ricreative** destinate prevalentemente a un bacino di utenza locale e non idonee ad attirare clienti o investimenti da altri Stati membri
- b) **Manifestazioni culturali ed enti culturali svolgenti attività economiche** che tuttavia non rischiano di sottrarre utenti o visitatori a offerte analoghe in altri Stati membri; la Commissione ritiene che solo il finanziamento concesso a istituzioni ed eventi culturali di grande portata e rinomati che si svolgono in uno Stato membro e che sono ampiamente promossi al di fuori della regione d'origine rischi di incidere sugli scambi tra gli Stati membri
- c) **Ospedali e altre strutture di assistenza sanitaria** che forniscono i normali servizi sanitari destinati alla popolazione locale e che non rischiano di attrarre clienti o investimenti
- d) **Mezzi di informazione e/o prodotti culturali** che, per motivi geografici e linguistici, hanno un pubblico limitato a livello locale
- e) **Centri di conferenze**, a condizione che sia effettivamente improbabile che l'ubicazione e i potenziali effetti dell'aiuto sui prezzi dirottino gli utenti da altri centri in altri Stati membri
- f) **Piattaforme di informazione e di rete** destinate ad affrontare direttamente i problemi della disoccupazione e i conflitti sociali in una zona predefinita e poco estesa
- g) **Piccoli aeroporti o porti** che servono prevalentemente un'utenza locale, con la conseguente limitazione al livello locale della concorrenza esercitata sui servizi, e per i quali l'incidenza sugli investimenti transfrontalieri è solo marginale
- h) Finanziamento di taluni **impianti a fune** (in particolare di skilift) nelle località poco attrezzate e con capacità turistiche limitate

Un esempio sulle manifestazioni culturali

«Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'Articolo 107, paragrafo 1, del TFUE» (2016/C 262/01)

Paragrafo 2.6 «Cultura e conservazione del patrimonio, compresa la conservazione della natura»

33. La cultura è un veicolo di identità, valori e contenuti che rispecchiano e modellano le società dell'Unione. Il settore della cultura e della conservazione del patrimonio abbraccia una vasta gamma di obiettivi e di attività, tra cui musei, archivi, biblioteche, centri o spazi culturali e artistici, [...]
34. Alla luce del loro carattere specifico, talune attività concernenti la cultura, o la conservazione del patrimonio e della natura possono essere organizzate in modo non commerciale e, quindi, possono **non presentare un carattere economico**. Pertanto è possibile che il finanziamento pubblico di tali attività non costituisca aiuto di Stato [...]
35. Dovrebbero invece essere considerate attività di carattere economico le attività culturali o di conservazione del patrimonio (compresa la conservazione della natura) **prevalentemente finanziate dai contributi dei visitatori o degli utenti o attraverso altri mezzi commerciali** (ad esempio esposizioni commerciali, cinema, spettacoli musicali e festival a carattere commerciale, scuole d'arte prevalentemente finanziate da tasse scolastiche o universitarie). Analogamente, le attività culturali e di conservazione del patrimonio che favoriscono esclusivamente talune imprese e non il grande pubblico (ad esempio il restauro di un edificio storico utilizzato da una società privata) dovrebbero di norma essere considerate attività economiche.
36. Inoltre, molte attività culturali o di conservazione del patrimonio risultano oggettivamente non sostituibili (come la gestione di archivi pubblici contenenti documenti unici) e si può, pertanto, **escludere l'esistenza di un vero mercato** [...]
37. Nei casi in cui un ente svolga attività culturali o di conservazione del patrimonio, di cui alcune a carattere non economico [...] e altre a carattere economico, i finanziamenti pubblici che tale ente riceve sono soggetti alle norme sugli aiuti di Stato **solo nella misura in cui coprono i costi connessi alle attività economiche**.

Aiuti compatibili, aiuti incompatibili, aiuti illegali

«Non aiuti»

Sono le misure a cui non si applicano (cumulativamente) i principi identificabili in base all'Articolo 107, par. 1 del TFUE

Aiuti compatibili

Sono gli aiuti che, in deroga al divieto generale, possono essere adottati dagli Stati Membri in base all'Articolo 107, par. 2 e 3 del TFUE

Aiuti illegali

Sono gli aiuti non notificati né soggetti ad esenzione, ma comunque concessi ed eventualmente erogati, per il quale va verificata la compatibilità

Aiuti abusivi

Sono gli aiuti notificati e autorizzati, che vengono però utilizzati per scopi diversi da quelli oggetto di autorizzazione

La sorveglianza sugli aiuti: chi fa che cosa

Articolo 108 del TFUE (paragrafi 1 e 2)

Paragrafo 1

La Commissione procede con gli Stati membri all'**esame permanente** dei regimi di aiuti esistenti in questi Stati. Essa propone a questi ultimi le opportune **misure** richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento del mercato interno.

La Commissione esamina in modo sistematico e permanente, in partenariato con gli Stati Membri, i regimi di aiuti attivati da questi ultimi e può proporre misure correttive a fronte dell'obiettivo dell'integrazione dei mercati e della concorrenza

Paragrafo 2 (a)

Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi statali, non è compatibile con il mercato interno a norma dell'ART.107, oppure che tale aiuto è attuato in modo abusivo, decide che lo Stato interessato deve **sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato**.

La Commissione ha il potere giuridico di disporre, con proprie Decisioni, la soppressione o la modifica di aiuti istituiti dagli SM che, in base alla propria istruttoria e sentiti gli interessati, vengano giudicati incompatibili o abusivi

La sorveglianza sugli aiuti: chi fa che cosa

Articolo 108 del TFUE (paragrafi 3 e 4)

Paragrafo 3

Alla Commissione sono **comunicati**, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato interno a norma dell'Articolo 107, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale.

Gli aiuti quindi sono soggetti (in linea di principio) a notifica da parte dello Stato membro. La Commissione li esamina e valuta la loro compatibilità

Paragrafo 4

La Commissione può adottare regolamenti concernenti le categorie di aiuti di Stato per le quali il Consiglio ha stabilito, conformemente all'Articolo 109, che possono essere **dispensate dalla procedura** di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

La Commissione può disporre l'esenzione dalla notifica di specifici regimi di aiuto, adottando Regolamenti appositi

Sempre nel Trattato, un articolo importante nel nostro contesto

Articolo 42 del TFUE

Articolo 42

Le disposizioni del Capo relativo alle regole di concorrenza sono applicabili alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli soltanto **nella misura determinata dal Parlamento europeo e dal Consiglio**, nel quadro delle disposizioni e conformemente alla procedura di cui all'Articolo 43, paragrafo 2, avuto riguardo agli obiettivi enunciati nell'articolo 39.

Il Consiglio, su proposta della Commissione, può autorizzare la concessione di aiuti: a) per la protezione delle aziende sfavorite da condizioni strutturali o naturali; b) nel quadro di programmi di sviluppo economico.

La Commissione presenta delle proposte in merito all'elaborazione e all'attuazione della politica agricola comune [...] Tali proposte devono tener conto dell'interdipendenza delle questioni agricole menzionate nel presente titolo [...]

L'Articolo 42 del TFUE è attuato in base al Regolamento (UE) 2021/2115 sui Piani Strategici della PAC. Nella prossima slide vediamo come.

È il Capo che comprende gli articoli 107 e seguenti, che stiamo analizzando, insieme ad altre norme sulla salvaguardia della concorrenza

L'Articolo 39 identifica le finalità della politica agricola comune: a) incrementare la produttività dell'agricoltura, sviluppando il progresso tecnico, assicurando lo sviluppo razionale della produzione agricola come pure un impiego migliore dei fattori di produzione, in particolare della manodopera; b) assicurare così un tenore di vita equo alla popolazione agricola, grazie in particolare al miglioramento del reddito individuale di coloro che lavorano nell'agricoltura; c) stabilizzare i mercati; d) garantire la sicurezza degli approvvigionamenti; e) assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori.

Gli aiuti nel Reg (UE) 2021/2115 «Sostegno ai Piani Strategici della PAC»

Articolo 145

Articolo 145 «Aiuti di Stato»

1. Salvo disposizione contraria contenuta nel presente titolo, al sostegno previsto nel quadro del presente regolamento si applicano gli articoli 107, 108 e 109 del TFUE.
2. Gli articoli 107, 108 e 109 TFUE non si applicano al sostegno fornito dagli Stati membri in forza e in conformità del presente regolamento, né ai finanziamenti nazionali integrativi di cui all'Articolo 146 del presente regolamento, che rientrano nell'ambito di applicazione dell'Articolo 42 TFUE.

Gli interventi che rientrano nell'ambito di applicazione dell'Articolo 42 del TFUE ai quali **non** si applicano le norme in materia di aiuti di Stato sono:

- tutti gli interventi sotto forma di **pagamenti diretti** a norma del Titolo III «Requisiti comuni e tipi di interventi», Capo II «Tipi di intervento sotto forma di pagamenti diretti» del Regolamento 2021/2115
- gli **interventi settoriali per i prodotti finali** di cui al Titolo III, Capo III «Tipo di intervento in alcuni settori»
- gli **interventi di sviluppo rurale a beneficio del settore agricolo** di cui al Titolo III, Capo IV «Tipi di intervento per lo sviluppo rurale»

- a) impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione;
- b) vincoli naturali o altri vincoli territoriali specifici;
- c) svantaggi territoriali specifici derivanti da determinati requisiti obbligatori;
- d) investimenti, compresi gli investimenti nell'irrigazione
- e) insediamento dei giovani agricoltori e dei nuovi agricoltori, e l'avvio di imprese rurali
- f) strumenti per la gestione del rischio
- g) cooperazione
- h) scambio di conoscenze e diffusione dell'informazione

Aiuti di Stato per lo sviluppo rurale

Fonte: Rete Rurale Nazionale (2024), Programmazione LEADER 2023-2027. PSP e applicazione della normativa sugli aiuti di stato al LEADER, Roma

Interventi di sviluppo rurale che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 42 TFUE e che sono soggetti al controllo degli aiuti di Stato	Tipologia di interventi
Impegni ambientali, climatici e di altra gestione. Svantaggi specifici dell'area. Vincolo naturale o altro vincolo specifico dell'area. Investimenti nel settore forestale	Silvicoltura e produzione, trasformazione o commercio di prodotti non agricoli. Aiuti alle Imprese forestali e rurali non coinvolte nella produzione, trasformazione o commercio di prodotti agricoli
Insediamento di giovani agricoltori e start-up di imprese rurali	Aiuti alle Imprese rurali non coinvolte nella produzione o nel commercio di prodotti agricoli
Strumenti di gestione del rischio	Costituzione di fondi comuni di investimento
Cooperazione (compreso LEADER)	Aiuti per lo sviluppo economico delle aree rurali a favore degli operatori economici non coinvolti nella produzione, trasformazione o commercio di prodotti agricoli.
Scambio di conoscenze e informazioni	Aiuti alle Imprese forestali e rurali non coinvolte nella produzione, trasformazione o commercio di prodotti agricoli

Il ruolo della Commissione nell'applicazione della disciplina

La Commissione Europea **applica direttamente le regole di concorrenza che hanno origine nel TFUE**, assicurando una concorrenza leale e in condizioni di parità tra tutte le imprese e contribuendo così ad un miglior funzionamento dei mercati dell'UE.

All'interno della Commissione, è la **Direzione Generale della Concorrenza** (DG Concorrenza) la principale responsabile dell'esercizio di questi poteri: essa può intervenire se ha le prove di un'infrazione alle regole di concorrenza e giungere all'applicazione di divieti e sanzioni. Le sue decisioni sono suscettibili di ricorso alla Corte di giustizia dell'Unione Europea.

Il Sito della DG Concorrenza
https://ec.europa.eu/competition-policy/index_en

Legge

Politica della concorrenza

Casa Circa ▾ Antitrust e cartelli ▾ Fusioni ▾ Aiuti ▾ Legge sui mercati digitali ▾ Sovvenzioni estere ▾ Settori ▾

Strumenti della politica di concorrenza



Antitrust

Gli articoli 101 e 102 del trattato vietano gli accordi che limitano la concorrenza e l'abuso di posizione dominante su un determinato mercato.



Cartelli

Un cartello è un gruppo di società indipendenti che si uniscono per fissare i prezzi, limitare la produzione o condividere mercati o clienti tra di loro.



Fusioni

Le fusioni possono giovare all'economia, ma alcune possono ridurre la concorrenza. Vengono esaminate le concentrazioni proposte per evitare effetti nocivi sulla concorrenza.



Aiuti di Stato

Un'impresa beneficiaria di aiuti di Stato ha un vantaggio rispetto ai concorrenti. Gli aiuti di Stato sono generalmente vietati a meno che non siano compatibili con le norme dell'UE.



Ricerca di casi di concorrenza

La ricerca delle decisioni pubblicate può essere effettuata nell'ambito del settore politico, del numero del caso, del titolo e della data.




Strumenti di comunicazione degli informatori

La conoscenza dei cartelli o di altre infrazioni antitrust può essere condivisa in forma anonima con la Commissione per contribuire a individuare, fermare e punire tali infrazioni.

Cosa fa la DG Concorrenza sugli Aiuti di Stato?

- Partecipa al processo legislativo e regolamentare sul tema degli aiuti di Stato
- Svolge indagini e studi, anche per verificare la compatibilità degli aiuti in determinati settori o per proporre riforme del sistema di intervento
- Gestisce i processi di notifica giungendo a una decisione di compatibilità o incompatibilità
- Valuta la compatibilità degli aiuti esistenti
- Apre procedure di indagine su eventuali aiuti illegali ed eventualmente dispone il recupero delle somme erogate per tali aiuti
- Raccoglie segnalazioni di imprese e cittadini su possibili violazioni delle norme
- Rende disponibili i dati sugli aiuti in applicazione delle norme sulla trasparenza
- Produce informazioni, relazioni e raccolte di dati sulla applicazione degli aiuti (es. Relazione annuale, State Aid Scoreboard)

L'organizzazione «a matrice» della DG



Per approfondire: Organigramma della DG (https://commission.europa.eu/about-european-commission/departments-and-executive-agencies/competition_en#leadership-and-organisation)

Attori nazionali rilevanti in materia di Aiuti di Stato



Dipartimento per le politiche europee presso la PCM – Ufficio Aiuti di Stato

Il Dipartimento per le Politiche Europee coordina le amministrazioni responsabili degli aiuti di Stato, cura le relazioni con la Commissione su questo tema, è coinvolto nelle procedure di indagine formale e nei casi di presunti aiuti illegali, monitora e relaziona su procedure di recupero e SIEG

www.politicheeuropee.gov.it/it/

MIMIT / DG Politica industriale, competitività e PMI / Divisione V

La Divisione «Politiche europee e aiuti di stato» partecipa all'elaborazione delle norme comunitarie e nazionali sugli aiuti, svolge attività di programmazione, mantiene relazioni con gli organismi europei e nazionali che operano sugli aiuti, svolge attività di analisi e informazione

www.mise.gov.it/index.php/it/direzioni-general?view=structure&id=615

Rappresentanza Permanente d'Italia presso l'Unione Europea

La Rappresentanza Permanente d'Italia presso l'Unione Europea fornisce innanzitutto assistenza alle Amministrazioni per la notifica alla Commissione delle misure che intendono adottare ed effettua un controllo finale sulle notifiche prima di procedere al loro inoltro formale in Commissione (validazione)

https://italiaue.esteri.it/rapp_ue/it/



Dipartimento per le Politiche Europee

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Ministro ▾

Dipartimento ▾

Comunicazione ▾

Attività ▾

Normativa ▾

Istituzioni Europee

EUROPA=NOI

MOSTRA



Aiuti di Stato

Centro di assistenza per il riconoscimento delle qualifiche professionali

Consultazioni pubbliche europee

Contenzioso europeo

Gruppo Informazione Consiglio UE

IMI (Internal Market Information)

Informazione al Parlamento

Iniziativa dei Cittadini Europei

Lotta alle frodi all'UE

Procedure d'infrazione

Riconoscimento qualifiche professionali

SOLVIT

Sportello Unico Digitale

Le misure temporanee per far fronte all'emergenza del COVID-19

Modernizzazione degli aiuti di stato

Partenariato con la Commissione europea (Common Understanding)

Attività di pre-validation del Dipartimento (SANI2)

Recupero aiuti illegali

Relazioni biennali sui servizi di interesse economico generale (SIEG)

Convegni e seminari di formazione

Pareri e circolari

Punti di contatto nazionali per le amministrazioni

Normativa europea

Il Servizio aiuti di Stato del Dipartimento Politiche Europee segue la revisione e l'aggiornamento delle disposizioni dell'Unione Europea, verifica preliminarmente la compatibilità delle misure di agevolazione, monitora le procedure di valutazione avviate dalla Commissione europea, cura la diffusione della normativa europea in materia di aiuti di Stato per la sua omogenea applicazione.

Torniamo su un progetto che abbiamo studiato: ... siamo sicuri che il suo finanziamento non costituisca sia un aiuto?

Progetto di collegamento speciale Piedimonte Matese - Castello del Matese - San Gregorio Matese - Lago Matese mediante funicolare/funivia/bus elettrico.

È un'azione «complementare» da finanziare con il PR FESR Campania. Riguarda la realizzazione di un collegamento Piedimonte Matese - Castello del Matese - San Gregorio Matese - Lago Matese mediante funicolare/funivia/bus elettrico. L'intervento riguarda un territorio della Provincia di Caserta ancora incontaminato e di forte valore naturale, alle pendici del Parco Regionale del Matese. I collegamenti previsti sono: (a) Funicolare nel tratto Piedimonte Matese - Castello del Matese; b) Funivia nel tratto Castello del Matese - San Gregorio Matese; c) Funivia / Ovovia oltre a bus / navette elettriche nel tratto fra San Gregorio Matese e Lago del Matese.

Il progetto persegue, oltre che obiettivi di salvaguardia ambientale, finalità di riduzione dei tempi di collegamento, di attrazione turistica e di rigenerazione dei borghi

STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE DEL GAL ALTO CASERTANO “Un Turismo Smart per riscoprire l’Alto Casertano”

Progetto Complesso	Un Turismo Smart per Riscoprire l'Alto Casertano
Ambito	5. Sistemi di offerta socioculturali e turistico-ricreativi locali
Costo	29,3 milioni di euro
Fonte finanziaria	PR FESR Campania, Priorità 3 «Infrastrutture per la mobilità», O.S. 3.2 «Sviluppare e rafforzare una mobilità locale, regionale e nazionale [...], Azione 3.2.5 «Sviluppo di forme di mobilità alternativa, dolce e sostenibile sul territorio regionale»
Settori	Infrastrutture verdi e Servizi Innovativi
Beneficiari	Comune di Castello del Matese in partenariato con i comuni di Piedimonte Matese, San Gregorio Matese e Letino.
Destinatari	Enti locali, Associazioni, Visitatori, Imprese, Comunità Locali, potenziali turisti

Ricordiamo i risultati della nostra simulazione

Abbiamo provato a vedere quali sono i risultati in termini di sostenibilità finanziaria e di convenienza finanziaria associati a valori crescenti della domanda (i prezzi del servizio li abbiamo lasciati invariati). Ricordiamo che l'ipotesi è di una moderata crescita sia dell'utenza che dei prezzi nei primi dieci anni di gestione

Valore dell'utenza a regime (utenti dal 2043)	Prezzi del servizio a regime (euro)	Entrate operative nette	Valore Attuale Netto finanziario	Tasso di rendimento interno finanziario	Commento
35.000	15,00	-7.700.000	-37.478.000	-	Non sostenibile
70.000	15,00	-252.000	-29.771.054	-	Non sostenibile
74.000	15,00	496.000	-29.000.400	-	Sostenibile
212.000	15,00	29.676.000	1.055.105	0,6%	Conveniente

Il Programma del Seminario

L'obiettivo della giornata è di rafforzare la conoscenza operativa del quadro normativo sugli aiuti alle imprese, passando in rassegna sia le regole generali che quelle relative allo sviluppo rurale

- 1 Il quadro generale delle norme sugli aiuti di Stato: principi di identificazione degli aiuti, sorveglianza, definizione di aiuti illegali e abusivi, governance comunitaria e nazionale
- 2 Tipologie di aiuto e flow chart per la definizione della compatibilità. Procedure di notifica. Le procedure in caso di aiuti illegali o abusivi.
- 3 Il regime de minimis: massimali, condizioni di esclusione, impresa unica, trasparenza, cumulabilità, pubblicità. Le specificità de minimis agricoltura
- 4 Il regime di esenzione: condizioni generali e relative ai singoli settori. Specificità del regime di esenzione in Agricoltura. Approfondimenti sugli articoli riguardanti gli articoli 60 e 61 di ABER sul CLLD
- 5 Gli aiuti per i Servizi di Interesse Economico Generale: caratteristiche e regolamenti di riferimento

Le tipologie di aiuto: prima identificazione



Aiuti de minimis

Sono gli aiuti, di ammontare limitato, considerati ammissibili per la loro ininfluenza sugli scambi tra gli Stati membri. Sono normati dal **Regolamento (UE) 2023/2381** (de minimis generale), dal **Regolamento (UE) n. 1408/2013** (de minimis agricoltura), dal **Regolamento (UE) 717/2014** (de minimis pesca) e dal **Regolamento (UE) 2023/2832** (de minimis SIEG)

Aiuti in esenzione


Sono gli aiuti che, per la loro verificata compatibilità, sono esentati dalla procedura di notifica. Sono normati dal **Regolamento (UE) 651/2014** (GBER, General Block Exemption Regulation), le cui revisioni hanno ampliato la gamma degli aiuti esentati, semplificandone la concessione e riducendo la durata dell'iter procedurale per i beneficiari, dal **Regolamento (UE) 2022/2472** (ABER, Agriculture Block Exemption Regulation) e dal **Regolamento (UE) 2022/2473** (FIBER, Fishery Block Exemption Regulation)

Aiuti notificati

Sono gli aiuti che rimangono sottoposti all'obbligo della notifica e che quindi vengono esaminati ed «autorizzati» della Commissione sotto il profilo della compatibilità. Sono normati principalmente dal **Regolamento (UE) 1589/2015**.


Una «flow chart» della valutazione di un possibile aiuto di Stato

Siamo arrivati qui perché abbiamo verificato che la misura costituisce un aiuto



La procedura per gli aiuti notificati

Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, Capo II




Le condizioni generali della compatibilità

- Contributo al raggiungimento di un obiettivo definito di interesse comune e al rafforzamento dello sviluppo produttivo
- Effetto di incentivazione (l'impresa non avrebbe attuato l'attività senza l'aiuto)
- Assenza di qualsiasi violazione del diritto dell'Unione
- Necessità dell'intervento statale
- Adeguatezza della misura di aiuto
- Proporzionalità dell'aiuto (intensità dell'aiuto limitato al minimo)
- Trasparenza
- Prevenzione di effetti negativi sulla concorrenza e sugli scambi tra gli Stati membri
- Contributo alle attività ecosostenibili e rispetto del principio DNSH

La procedura per gli aiuti illegali o attuati in modo abusivo

Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio



Il Programma del Seminario

L'obiettivo della giornata è di rafforzare la conoscenza operativa del quadro normativo sugli aiuti alle imprese, passando in rassegna sia le regole generali che quelle relative allo sviluppo rurale

- 1 Il quadro generale delle norme sugli aiuti di Stato: principi di identificazione degli aiuti, sorveglianza, definizione di aiuti illegali e abusivi, governance comunitaria e nazionale
- 2 Tipologie di aiuto e flow chart per la definizione della compatibilità. Procedure di notifica. Le procedure in caso di aiuti illegali o abusivi.
- 3 Il regime de minimis: massimali, condizioni di esclusione, impresa unica, trasparenza, cumulabilità, pubblicità. Le specificità de minimis agricoltura
- 4 Il regime di esenzione: condizioni generali e relative ai singoli settori. Specificità del regime di esenzione in Agricoltura. Approfondimenti sugli articoli riguardanti gli articoli 60 e 61 di ABER sul CLLD
- 5 Gli aiuti per i Servizi di Interesse Economico Generale: caratteristiche e regolamenti di riferimento

Le regole essenziali degli aiuti «de minimis»

Regolamento (UE) n. 2023 / 2831

Adesso passiamo ad approfondire le normative de minimis e di esenzione.
Partiamo dal de minimis generale

1

L'aiuto non supera i 300.00 euro in tre anni (Art. 3.2)

2

L'impresa non appartiene ad uno dei settori esclusi (Art. 1.1)

3

Vale il principio dell'impresa unica (Art. 2.2) e si applicano regole su fusioni e scissioni (Artt. 3.8 e 3.9)

4

L'aiuto è trasparente, è cioè possibile calcolare l'Equivalent Sovvenzione Lordo ex ante (Art. 4.1)

5

L'aiuto è cumulabile se non vengono superati i massimali (Art. 5)

6

Esiste un Registro centrale degli aiuti per evitare il superamento del massimale (Art. 6)

Le regole essenziali degli aiuti «de minimis»

Massimale

Regolamento (UE) n. 2023 / 2831

1

L'aiuto non supera i 300.00 euro in tre anni (Art. 3.2)

2

L'impresa non appartiene ad uno dei settori esclusi (Art. 1.1)

3

Vale il principio dell'impresa unica (Art. 2.2) e si applicano regole su fusioni e scissioni (Artt. 3.8 e 3.9)

4

L'aiuto è trasparente, è cioè possibile calcolare l'ESL ex ante (Art. 4.1)

5

L'aiuto è cumulabile se non vengono superati i massimali (Art. 5)

6

Esiste un registro centrale degli aiuti per evitare il superamento del massimale (Art. 6)

Esempio

2022

2023

2024

2025

Un'impresa che richiede una sovvenzione in de minimis di 150.000 euro il 1° luglio 2025 può riceverla se non ha ottenuto più di 150.000 euro di contributi in de minimis dal 30 giugno 2022 al 30 giugno 2025. La valutazione dell'importo concedibile avviene «su base mobile»

Gli aiuti «de minimis» sono considerati concessi nel momento in cui all'impresa è accordato il diritto di ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione dell'aiuto all'impresa.

Il contributo si calcola in ESL, **Equivalente Sovvenzione Lordo**. Su questo torniamo nelle slides successive.

Qualora la concessione di nuovi aiuti «de minimis» comporti il **superamento del massimale**, nessuna delle nuove misure di aiuto può beneficiare del regolamento de minimis

1

L'aiuto non supera i 300.00 euro in tre anni (Art. 3.2)

2

L'impresa non appartiene ad uno dei settori esclusi (Art. 1.1)

3

Vale il principio dell'impresa unica (Art. 2.2) e si applicano regole su fusioni e scissioni (Artt. 3.8 e 3.9)

4

L'aiuto è trasparente, è cioè possibile calcolare l'ESL ex ante (Art. 4.1)

5

L'aiuto è cumulabile se non vengono superati i massimali (Art. 5)

6

Esiste un registro centrale degli aiuti per evitare il superamento del massimale (Art. 6)

- a. Produzione primaria nella pesca e acquacoltura
- b. Trasformazione e commercializzazione di prodotti di pesca e acquacoltura se l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di prodotti acquistati e messi sul mercato
- c. Produzione primaria dei prodotti agricoli
- d. Trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli se: (i) l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate, (ii) l'aiuto è subordinato al venire trasferito a produttori primari
- e. Attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione
- f. Aiuti subordinati all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli di importazione

Le esclusioni riguardano settori coperti dalle altre discipline de minimis e sostegni diretti alle esportazioni o a promuovere l'uso di prodotti nazionali rispetto a prodotti importati

Le regole essenziali degli aiuti «de minimis»

Impresa unica, fusioni e scissioni

Regolamento (UE) n. 2023 / 2831

1

L'aiuto non supera i 300.000 euro in tre anni (Art. 3.2)

2

L'impresa non appartiene ad uno dei settori esclusi (Art. 1.1)

3

Vale il principio dell'impresa unica (Art. 2.2) e si applicano regole su fusioni e scissioni (Artt. 3.8 e 3.9)

4


L'aiuto è trasparente, è cioè possibile calcolare l'ESL ex ante (Art. 4.1)

5

L'aiuto è cumulabile se non vengono superati i massimali (Art. 5)

6

Esiste un registro centrale degli aiuti per evitare il superamento del massimale (Art. 6)



Le regole essenziali degli aiuti «de minimis»

Trasparenza

Regolamento (UE) n. 2023 / 2831

1

L'aiuto non supera i 300.00 euro in tre anni (Art. 3.2)

2

L'impresa non appartiene ad uno dei settori esclusi (Art. 1.1)

3

Vale il principio dell'impresa unica (Art. 2.2) e si applicano regole su fusioni e scissioni (Artt. 3.8 e 3.9)

4

L'aiuto è trasparente, è cioè possibile calcolare l'ESL ex ante (Art. 4.1)

5

L'aiuto è cumulabile se non vengono superati i massimali (Art. 5)

6


Esiste un registro centrale degli aiuti per evitare il superamento del massimale (Art. 6)

La normativa sugli aiuti si applica a tutte le possibili forme di sostegno pubblico alle attività economiche.

Ad esempio: sovvenzioni dirette, esenzioni fiscali, prestiti a tasso agevolato, garanzie a condizioni favorevoli, immobili e attrezzature concesse a condizioni favorevoli rispetto a quelle di mercato, cancellazione o conversione di debiti, rinuncia a profitti su fondi pubblici, sostegni all'internazionalizzazione, attrazione di investimenti, etc.

Nell'attuare queste forme di sostegno, è necessario calcolare precisamente «ex ante» (al momento della concessione) l'importo degli aiuti. Il calcolo è immediato nel caso delle sovvenzioni ma è meno evidente per altre forme di sostegno (ad esempio prestiti o garanzie). Per queste ultime, è necessario calcolare l'**Equivalente Sovvenzione Lordo** (ESL), definito come l'importo dell'aiuto come se fosse stato erogato al beneficiario sotto forma di sovvenzione, al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.

L'ESL può essere calcolato sia in valore assoluto che in rapporto all'investimento dell'impresa. Quando siamo di fronte ad aiuti erogati in più quote nel corso di un periodo temporale, il calcolo dell'ESL implica l'**attualizzazione degli importi distribuiti nel tempo**.



Sono aiuti trasparenti, perché è immediato il calcolo «ex ante» dell'ESL

Prestiti e garanzie (Artt. 4.3 e 4.6)

Sono considerati trasparenti se l'apporto pubblico al capitale dell'impresa non supera il massimale de minimis (l'ESL quindi coincide con l'apporto pubblico)

Per essere considerati aiuti trasparenti, deve essere calcolato l'ESL a partire da una valutazione del **vantaggio** (rispetto alle condizioni di mercato) dell'impresa agevolata oppure devono essere applicati dei **parametri** specificati dal Regolamento. In più, gli aiuti devono essere **esenti da rischi di insolvenza**

Prestiti (assistiti da garanzie): 1.500.000 euro per cinque anni o 750 000 euro per dieci anni. Per importi / tempi inferiori l'ESL viene calcolato in proporzione al massimale

Garanzie: l'importo garantito i 2 250 000 euro con una durata della garanzia di cinque anni o di 1.125.000 euro con una durata di dieci anni. Per importi / tempi inferiori l'ESL viene calcolato in proporzione al massimale

Condizioni del de minimis per i prestiti

Regolamento (UE) n. 2023 / 2831




- Il beneficiario non è oggetto di procedura per insolvenza né ci sono le condizioni perché lo sia e
- il prestito è assistito da una garanzia pari ad almeno il 50% dell'importo preso in prestito e
- l'equivalente sovvenzione lordo dell'aiuto è stato calcolato sulla base del tasso di riferimento applicabile al momento della concessione oppure
- [il prestito] ammonta a 1.500.000 di euro su un periodo di cinque anni oppure a 500.000 euro su un periodo di dieci anni

Adattato da: European Commission, European Bank of Investment, FI Compass (2015), Financial Instrument products. Loans, guarantees, equity and quasi-equity, Bruxelles / Lussemburgo

Condizioni del de minimis per le garanzie

Regolamento (UE) n. 2023 / 2831



Il beneficiario non è oggetto di procedura per insolvenza né ci sono le condizioni perché lo sia e

la garanzia non eccede l'80% del prestito sotteso e

l'equivalente sovvenzione lordo dell'aiuto è stato calcolato in base ai premi «esenti» di cui in una comunicazione della Commissione. In questo caso, l'ESL è dato dalla differenza fra il costo teorico di mercato della garanzia e il prezzo effettivamente pagato. Il costo teorico di mercato della garanzia è correlato (i) alla probabilità di perdite al netto dei recuperi per una determinata operazione e (ii) ai costi amministrativi, che comprendono le spese relative all'attività di valutazione, etc., oppure

ha un importo garantito di 2.250.000 euro e una durata di cinque anni o un importo garantito di 1.125.000 euro) e una durata di dieci anni, oppure

prima dell'attuazione dell'aiuto, il metodo di calcolo dell'ESL relativo alla garanzia è stato notificato alla Commissione (*)

(*) V. il «Metodo nazionale» notificato dal MIMIT:

https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/metodologia_di_calcolo_esl.pdf

Aspetti operativi

Il calcolo dell'ESL nel caso delle garanzie

Nel caso delle garanzie, il calcolo dell'ESL avviene applicando un «metodo nazionale» elaborato dal MIMIT e notificato alla Commissione Europea, che stabilisce i parametri per calcolare il «premio teorico di mercato della garanzia».

In sintesi, il premio teorico (I) è determinato in base all'importo del finanziamento (D), alla percentuale di copertura della garanzia (Z) rispetto all'importo del finanziamento (es. 80%), a un fattore di rischio del regime (FR), all'incidenza dei costi amministrativi (C) e a un tasso di remunerazione delle risorse pubbliche investite nell'ambito del regime di garanzia (R), i coefficienti sono predeterminati dal metodo nazionale e permettono un calcolo omogeneo del premio teorico.

La differenza tra premio teorico e premio effettivamente pagato, è l'ESL della garanzia. Nel caso di garanzie prestate su più anni, questa differenza va attualizzata.

$$I = D Z (FR + C + R)$$

Condizioni del de minimis per gli investimenti «in equity»

Regolamento (UE) n. 2023 / 2831



Definiamo l'**investimento in equity** come il conferimento di capitale a un'impresa, investito direttamente o indirettamente in contropartita della proprietà di una quota corrispondente quella stessa impresa.

Gli interventi possono ad esempio riguardare investimenti di **seed capital** (finanziamento dello studio, della valutazione e dello sviluppo dell'idea imprenditoriale) e di **start up** (finanziamento per lo sviluppo del prodotto e la commercializzazione iniziale).

Gli aiuti concessi sotto forma di misure per il finanziamento del rischio, quali investimenti in equity o quasi-equity, sono considerati aiuti «de minimis» trasparenti se il capitale fornito a un'impresa unica non supera il massimale «de minimis»

La motivazione degli aiuti al capitale di rischio è che, indipendentemente dalla qualità del progetto o dalle potenzialità di crescita, le PMI rischiano di non poter ottenere i necessari finanziamenti fintanto che non dispongono di una «comprovata storia creditizia» e di garanzie sufficienti. A causa di questo «fallimento del mercato», vi è il rischio che i mercati per il finanziamento delle imprese rifiutino di concedere i finanziamenti necessari tramite equity o debito alle PMI appena create e potenzialmente a forte crescita.

Le regole essenziali degli aiuti «de minimis»

Cumulo

Regolamento (UE) n. 2023 / 2831

1

L'aiuto non supera i 300.00 euro in tre anni (Art. 3.2)

2

L'impresa non appartiene ad uno dei settori esclusi (Art. 1.1)

3

Vale il principio dell'impresa unica (Art. 2.2) e si applicano regole su fusioni e scissioni (Artt. 3.8 e 3.9)

4

L'aiuto è trasparente, è cioè possibile calcolare l'ESL ex ante (Art. 4.1)

5

L'aiuto è cumulabile se non vengono superati i massimali (Art. 5)

6

Esiste un registro centrale degli aiuti per evitare il superamento del massimale (Art. 6)

Gli aiuti de minimis possono essere cumulati con **altri aiuti de minimis**, relativi a regimi diversi da quello generale, se non viene superato il massimale dei 300.000 euro.

Gli aiuti de minimis possono essere cumulati, per gli stessi costi ammissibili, con **altri aiuti**, ad esempio concessi nell'ambito del Regolamento di esenzione, se non viene superata l'intensità di aiuto o l'importo di aiuto più elevato fissato dal Regolamento.

1

L'aiuto non supera i 300.00 euro in tre anni (Art. 3.2)

2

L'impresa non appartiene ad uno dei settori esclusi (Art. 1.1)

3

Vale il principio dell'impresa unica (Art. 2.2) e si applicano regole su fusioni e scissioni (Artt. 3.8 e 3.9)

4

L'aiuto è trasparente, è cioè possibile calcolare l'ESL ex ante (Art. 4.1)

5

L'aiuto è cumulabile se non vengono superati i massimali (Art. 5)

6

Esiste un registro centrale degli aiuti per evitare il superamento del massimale (Art. 6)



Gli Stati membri registrano e riuniscono tutte le informazioni riguardanti l'applicazione del Regolamento in un Registro centrale, per dimostrare che le sue condizioni sono state soddisfatte

L'erogazione di nuovi aiuti de minimis avviene dopo che l'Autorità concedente ha verificato, avvalendosi del Registro centrale, che con i nuovi aiuti, il massimale non venga superato

Gli Stati membri forniscono alla Commissione le informazioni necessarie ad accertare che le condizioni del Regolamento siano state soddisfatte

Approfondiamo la questione di ESL e attualizzazione molto importante per l'applicazione del Regolamento de minimis

Immaginiamo che una impresa sia destinataria di aiuti ripartiti nell'arco di cinque anni, per un totale di 190.000 euro

	A	B	C = A x B
Anni (n)	Flussi correnti (euro)	Fattori di sconto (i=2%)	Flussi attualizzati (euro)
0	35.000,00	1,000	35.000,00
1	40.000,00	0,980	39.215,69
2	60.000,00	0,961	57.670,13
3	55.000,00	0,942	51.827,73
4	35.000,00	0,924	32.334,59
Totale	190.000,00		181.048,13

Questo è
l'anno base


I flussi attualizzati all'anno base si ottengono moltiplicando, anno per anno, i flussi finanziari per il fattore di sconto. **Più un valore finanziario è lontano nel tempo, minore è il suo valore attuale**

Per calcolare l'ESL, è necessario **attualizzare** (alla data di avvio dell'investimento, considerato come «anno base») il valore del contributo, utilizzando un tasso di riferimento (tasso base più margine) stabilito dalla Commissione (*) per ciascun paese. Il contributo si può valutare ex ante e quindi l'**aiuto è trasparente**.

Nell'esempio, l'ESL in valore assoluto è pari a 181.040 euro.

Se la sovvenzione è concessa in percentuale dell'investimento, anche quest'ultimo va attualizzato.

(*) https://competition-policy.ec.europa.eu/state-aid/legislation/reference-discount-rates-and-recovery-interest-rates/reference-and-discount-rates_en



Calcolo dell'ESL per i prestiti agevolati

L'esempio riguarda un investimento di 700.000 euro finanziati con un prestito, da restituire in 24 periodi (Colonna A). La quota agevolata è del 60%, quindi l'importo non agevolato è del 40% (Colonna B).

In condizioni di mercato normali, il servizio del debito sarebbe basato sull'intero importo, a tassi di interesse di mercato. Ne risulterebbero le spese per interessi indicate nella colonna C.

In realtà gli interessi vengono pagati solo sulla quota non agevolata (colonna D). Il vantaggio per l'impresa è il risparmio di interessi (colonna E) consentito dalla misura di sostegno.

Per calcolare l'Equivalent Sovvenzione Lordo (colonna G), è necessario «scontare» i flussi di interessi risparmiati dalle imprese per il fattore di sconto (colonna F)

La DG Concorrenza pubblica tassi di riferimento come approssimazioni del tasso di mercato, che riflettono il tasso base e lo «spread» (margini), che varia a seconda del rating delle imprese interessate e delle garanzie offerte.

Il tasso di attualizzazione da utilizzare per scontare i flussi finanziari relativi alle agevolazioni è pari al tasso base più 100 punti base.

	A	B = A x 0,40	C = t x A	D = t x B	E = C - D	F	G = E x F
Periodi	Capitale totale	Quota non agevolata	Quanto pagherebbe	Quanto paga	Differenza	Fattore di sconto	ESL
0	700.000,00	280.000,00					
1	670.833,33	268.333,33	5.563,25	2.100,00	3.463,25	0,995	3.446,02
2	641.666,67	256.666,67	5.331,45	2.012,50	3.318,95	0,990	3.286,01
3	612.500,00	245.000,00	5.099,65	1.925,00	3.174,65	0,985	3.127,50
4	583.333,33	233.333,33	4.867,84	1.837,50	3.030,34	0,980	2.970,48
5	554.166,67	221.666,67	4.636,04	1.750,00	2.886,04	0,975	2.814,96
6	525.000,00	210.000,00	4.404,24	1.662,50	2.741,74	0,971	2.660,91
7	495.833,33	198.333,33	4.172,44	1.575,00	2.597,44	0,966	2.508,32
8	466.666,67	186.666,67	3.940,64	1.487,50	2.453,14	0,961	2.357,19
9	437.500,00	175.000,00	3.708,83	1.400,00	2.308,83	0,956	2.207,48
10	408.333,33	163.333,33	3.477,03	1.312,50	2.164,53	0,951	2.059,22
11	379.166,67	151.666,67	3.245,23	1.225,00	2.020,23	0,947	1.912,38
12	350.000,00	140.000,00	3.013,43	1.137,50	1.875,93	0,942	1.766,95
13	320.833,33	128.333,33	2.781,63	1.050,00	1.731,63	0,937	1.622,92
14	291.666,67	116.666,67	2.549,82	962,50	1.587,32	0,933	1.480,27
15	262.500,00	105.000,00	2.318,02	875,00	1.443,02	0,928	1.339,00
16	233.333,33	93.333,33	2.086,22	787,50	1.298,72	0,923	1.199,11
17	204.166,67	81.666,67	1.854,42	700,00	1.154,42	0,919	1.060,57
18	175.000,00	70.000,00	1.622,61	612,50	1.010,11	0,914	923,38
19	145.833,33	58.333,33	1.390,81	525,00	865,81	0,910	787,53
20	116.666,67	46.666,67	1.159,01	437,50	721,51	0,905	653,01
21	87.500,00	35.000,00	927,21	350,00	577,21	0,901	519,81
22	58.333,33	23.333,33	695,41	262,50	432,91	0,896	387,92
23	29.166,67	11.666,67	463,60	175,00	288,60	0,892	257,32
24	0,00	0,00	231,80	87,50	144,30	0,887	128,02
Totale			69.540,63	26.250,00	43.290,63		41.476,28

Rivediamo la struttura del Regolamento n. 2023 / 2831

per essere certi di non avere dimenticato nulla

ART. 1 | Campo di applicazione

- Settori esclusi

ART. 2 | Definizioni

- Definizioni relative ai settori esclusi
- Impresa unica

ART. 3 | Aiuti de minimis

- Massimali e regola dei tre esercizi
- Momento della concessione
- Forme dell'aiuto, ESL e aiuti in più quote
- Superamento del massimale
- Fusioni e scissioni

ART. 4 | Calcolo dell'ESL

- Trasparenza delle varie forme di aiuto (prestiti, garanzie, partecipazione al capitale)

ART. 5 | Cumulo

- Cumulo con altri de minimis
- Cumulo con altri aiuti

ART. 6 | Monitoraggio e comunicazione

- Obblighi di registrazione da parte degli SM
- Informazioni per la Commissione

ART. 7 | Disposizioni transitorie

- Disciplina degli aiuti de minimis «pregressi»

ART. 8 | Entrata in vigore e periodo di applicazione

- Validità dal 1° gennaio 2024 al 31.12.2030

Le specificità del de minimis per l'agricoltura

Regolamento (UE) n. 1408 / 2013

- Il regolamento si applica agli aiuti concessi alle imprese che operano nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli
- L'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi da uno Stato membro a un'impresa unica non può superare 50.000 euro nell'arco di tre anni.
- I prestiti devono essere assistiti da una garanzia pari ad almeno il 50% dell'importo preso in prestito e ammontano a 250.000 euro su un periodo di cinque anni oppure a 125.000 euro per un periodo di dieci anni
- Le garanzie non devono eccedere l'80% del prestito sotteso e avere un importo garantito di 375.000 euro per una durata di cinque anni o un importo garantito di 187.500 euro per una durata di 10 anni
- Il Regolamento si applica fino al 31 dicembre 2032

Il Programma del Seminario

L'obiettivo della giornata è di rafforzare la conoscenza operativa del quadro normativo sugli aiuti alle imprese, passando in rassegna sia le regole generali che quelle relative allo sviluppo rurale

- 1 Il quadro generale delle norme sugli aiuti di Stato: principi di identificazione degli aiuti, sorveglianza, definizione di aiuti illegali e abusivi, governance comunitaria e nazionale
- 2 Tipologie di aiuto e flow chart per la definizione della compatibilità. Procedure di notifica. Le procedure in caso di aiuti illegali o abusivi.
- 3 Il regime de minimis: massimali, condizioni di esclusione, impresa unica, trasparenza, cumulabilità, pubblicità. Le specificità de minimis agricoltura
- 4 Il regime di esenzione: condizioni generali e relative ai singoli settori. Specificità del regime di esenzione in Agricoltura. Approfondimenti sugli articoli riguardanti gli articoli 60 e 61 di ABER sul CLLD
- 5 Gli aiuti per i Servizi di Interesse Economico Generale: caratteristiche e regolamenti di riferimento

Il Regolamento (UE) n. 651 / 2014

Le condizioni per l'esenzione

ART.3 Condizioni per l'esenzione

I regimi di aiuto sono gli atti «di portata generale» in base ai quali vengono adottate singole misure di aiuto a favore di imprese definite nell'atto in linea generale e astratta


I regimi di aiuti, gli aiuti individuali concessi nell'ambito di regimi di aiuti e gli aiuti ad hoc sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'ART.107, paragrafi 2 e 3, del trattato e sono **esentati dall'obbligo di notifica** di cui all'ART.108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino tutte le **condizioni di cui al Capo I**, nonché le **condizioni specifiche per la pertinente categoria di aiuto di cui al Capo III** del presente Regolamento.

Gli aiuti ad hoc sono quelli che non rientrano in un regime di aiuti. Gli aiuti individuali comprendono gli aiuti ad hoc e gli aiuti concessi a singoli beneficiari nel quadro di un regime di aiuti

Attenzione! Vanno sempre considerate le «versioni consolidate» dei Regolamenti

Regolamento n. 651/2014

La struttura



- Soglie di notifica
- Trasparenza dell'aiuto
- Presenza dell'effetto di incentivazione
- Regole su intensità di aiuto e costi ammissibili
- Regole sul cumulo

- Revoche dei benefici dati in esenzione
- Relazioni
- Controllo

- Criteri e condizioni progettuali
- Costi ammissibili
- Intensità di aiuto

L'articolazione del Regolamento n. 651/2014

Capo I «Disposizioni comuni»

Articolo 1: Campo di applicazione

Individua le categorie di aiuti esentabili (es. tutela dell'ambiente, RSI, formazione, etc.) e i settori esclusi

Articolo 2: Definizioni

Articolo 3: Condizioni per l'esenzione

È l'articolo che abbiamo appena letto

Articolo 4: Soglie di notifica

Per ciascuna categoria, si identificano le soglie massime dell'aiuto

Articolo 5: Trasparenza degli aiuti

Sono concetti che abbiamo esaminato ma nelle prossime slides li riprendiamo

Articolo 6: Effetto di incentivazione

Articolo 7: Intensità di aiuto e costi ammissibili

Dà regole generali su come vanno espresse (calcolate) intensità di aiuto e costi ammissibili: cifre al lordo dei vari oneri, ESL, attualizzazione quando necessario

Articolo 8: Cumulo

Qui ci sono le regole generali su come valutare la cumulabilità

Articolo 9: Pubblicazione e informazione

Su questo torniamo fra poco

Regolamento n. 651/2014

Un esempio di «soglie»

Articolo 4. Soglie di notifica

1. Il presente regolamento non si applica agli aiuti che superano le seguenti soglie: [...]

- aiuti a finalità regionale per lo sviluppo urbano: 22 milioni di euro, come previsto all'Articolo 16, paragrafo 3;
- aiuti agli investimenti a favore delle PMI: 8,25 milioni di euro per impresa e per progetto di investimento;
- aiuti alle PMI per servizi di consulenza: 2,2 milioni di euro per impresa e per progetto;
- [...] aiuti agli investimenti per la cultura e la conservazione del patrimonio: 165 milioni di euro per progetto; aiuti al funzionamento per la cultura e la conservazione del patrimonio: 82,5 milioni di euro per impresa e per anno;
- regimi di aiuti a favore delle opere audiovisive: 55 milioni di euro per regime e per anno [...]

Articolo 5. Trasparenza degli aiuti

[...]

2. Sono considerate trasparenti le seguenti categorie di aiuti:

- a) gli aiuti concessi sotto forma di sovvenzioni e di contributi in conto interessi;
- b) gli aiuti concessi sotto forma di prestiti, il cui equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato sulla base del tasso di riferimento prevalente al momento della concessione;
- c) gli aiuti concessi sotto forma di garanzie: i) se l'equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato in base ai premi «esenti» di cui in una comunicazione della Commissione; ii) se prima dell'attuazione della misura, il metodo di calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo relativo alla garanzia è stato approvato in base alla comunicazione della Commissione [...]

Gli aiuti trasparenti sono quelli per i quali è possibile calcolare con precisione l'equivalente sovvenzione lordo «ex ante» senza che sia necessario effettuare una valutazione dei rischi

Regolamento n. 651/2014

L'effetto di incentivazione

Articolo 6. Effetto di incentivazione

[...]

2. Si ritiene che gli aiuti abbiano un effetto di incentivazione se, prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto o all'attività, il beneficiario ha presentato domanda scritta di aiuto allo Stato membro interessato. La domanda di aiuto contiene almeno le seguenti informazioni [...]

3. Si ritiene che gli aiuti ad hoc concessi alle grandi imprese abbiano un effetto di incentivazione se, oltre a garantire che sia soddisfatta la condizione di cui al paragrafo 2, lo Stato membro ha verificato, prima di concedere l'aiuto in questione, che la documentazione preparata dal beneficiario attesta che l'aiuto [è determinante nella decisione di localizzazione nel caso degli aiuti a finalità regionale o, negli altri casi, ad ampliare il progetto di investimento]

L'aiuto deve avere un **effetto di incentivazione**, ossia essere determinante nella decisione dell'impresa di realizzare un progetto di investimento o in generale di svolgere un'attività economica

In alcuni casi, l'Articolo 6 prevede la non applicazione dell'effetto di incentivazione

Intensità di aiuto e costi ammissibili (tre punti da considerare)



Per il calcolo dell'intensità di aiuto e dei costi ammissibili, tutti i valori utilizzati sono intesi al lordo di qualsiasi imposta o altro onere



Quando un aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione diretta, l'importo dell'aiuto corrisponde all'equivalente sovvenzione lordo.



Gli aiuti erogabili in futuro, compresi gli aiuti erogabili in più quote, sono attualizzati al loro valore al momento della concessione. I costi ammissibili sono attualizzati al loro valore al momento della concessione dell'aiuto. Il tasso di interesse da utilizzare ai fini dell'attualizzazione è costituito dal tasso di attualizzazione al momento della concessione dell'aiuto.

La cumulabilità (tre punti da considerare)

- Gli aiuti con costi ammissibili esentati possono essere cumulati con altri aiuti di Stato, purché le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili
- Gli aiuti di Stato esentati non possono essere cumulati con aiuti «de minimis» relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porta a un'intensità di aiuto superiore ai livelli stabiliti dal Regolamento.
- Gli aiuti con costi ammissibili esentati possono essere cumulati con altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili in tutto o in parte coincidenti, unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili all'aiuto in questione in base al Regolamento

Regolamento n. 651/2014

Pubblicità e informazioni

Articolo 9 – Pubblicità e Informazione

1. Lo Stato membro interessato assicura la pubblicazione nella piattaforma **Transparency Award Module** della Commissione o in un **sito web esaustivo a livello regionale o nazionale** delle seguenti informazioni sugli aiuti di Stato: (a) le informazioni sintetiche di cui all'ART.11 nel formato standardizzato di cui all'allegato II o un link che dia accesso a tali informazioni; (b) il testo integrale di ciascuna misura di aiuto di cui all'ART.11 o un link che dia accesso a tale testo; c) le informazioni su ciascun aiuto individuale superiore a 100 000 euro [...]

<https://webgate.ec.europa.eu/competition/transparency/public?lang=it>

The screenshot shows the European Commission's Transparency Platform. At the top, there is a navigation bar with links for 'Note legali', 'Cookies', 'Contatti', 'Ricerca', and 'Italiano (it)'. Below the navigation is the European Commission logo and the word 'CONCORRENZA'. A blue header bar contains the text 'Commissione europea > Concorrenza > Elenco paesi per ricerca pubblica'. The main content area has a heading 'Ricerca pubblica della banca dati per la trasparenza degli aiuti di Stato'. Below this, a text block explains the purpose of the page: 'La pagina di ricerca pubblica Trasparenza degli aiuti di Stato dà accesso ai dati relativi agli aiuti individuali che vengono comunicati dagli Stati membri in conformità degli obblighi europei in materia di trasparenza degli aiuti di Stato.' It also describes the objective of the module: 'L'obiettivo di tali obblighi è quello di promuovere la responsabilità delle autorità che concedono gli aiuti e di ridurre le incertezze sul mercato riguardo agli aiuti di Stato. I cittadini e le imprese potranno in tal modo accedere agevolmente ad informazioni utili sugli aiuti concessi, quali il nome del beneficiario, l'importo, l'ubicazione, il settore e l'obiettivo.' At the bottom, there are two buttons: 'Selezione tutto' and 'Cerca'.

- Austria
- Banca europea per gli investimenti
- Belgio
- Bulgaria
- Cecia
- Cipro
- Croazia
- Danimarca
- Estonia
- Finlandia
- Francia
- Germania
- Grecia
- Irlanda
- Islanda
- Italia
- Lettonia
- Lituania
- Lussemburgo
- Malta
- Paesi Bassi
- Polonia
- Portogallo
- Regno Unito

L'articolazione del Regolamento n. 651/2014

Capo II «Controllo»

Articolo 10: Revoca del beneficio dell'esenzione per categoria

La Commissione può decidere che aiuti esentati «indebitamente» vanno notificati

Articolo 11: Relazioni

Gli Stati membri devono trasmettere **informazioni sintetiche** sulle misure in esenzione e **relazioni annuali** sull'attuazione del Regolamento

Articolo 12: Controllo

Stabilisce gli obblighi di registrazione da parte degli SM e le modalità di controllo da parte della Commissione

Il sistema **State Aid Notification Interactive** (SANI2) è il sistema comune per le notifiche degli aiuti e per le comunicazioni dei regimi in esenzione della Commissione Europea

Attraverso il sistema **State Aid Reporting Interactive** (SARI), le Amministrazioni inviano annualmente alla Commissione le relazioni sull'esecuzione di misure di aiuto nel quadro del Regolamento

Regolamento n. 651/2014

Capo III

SEZIONE 1 – Aiuti a finalità regionale

SEZIONE 2 – Aiuti alle PMI

SEZIONE 2BIS – Aiuti per la Cooperazione Territoriale Europea

SEZIONE 3 – Aiuti per l'accesso delle PMI ai finanziamenti

SEZIONE 4 – Aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione

SEZIONE 5 – Aiuti alla formazione

SEZIONE 6 – Aiuti a favore dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori con disabilità

SEZIONE 7 – Aiuti per la tutela dell'ambiente

SEZIONE 8 – Aiuti destinati a ovviare i danni arrecati da determinate calamità naturali

SEZIONE 9 – Aiuti a carattere sociale per i trasporti a favore dei residenti in regioni remote

SEZIONE 10 – Aiuti per le infrastrutture a banda larga

SEZIONE 11 – Aiuti per la cultura e la conservazione del patrimonio

SEZIONE 12 – Aiuti per le infrastrutture sportive e le infrastrutture ricreative multifunzionali

SEZIONE 13 – Aiuti per le infrastrutture locali

SEZIONE 14 – Aiuti a favore degli aeroporti regionali

SEZIONE 15 – Aiuti a favore dei porti

SEZIONE 16 – Aiuti contenuti nei prodotti finanziari sostenuti dal Fondo InvestEU

Gli aiuti a finalità regionale sono destinati alle «**zone assistite**», ossia alle zone «designate in una **carta degli aiuti a finalità regionale** che è stata approvata in applicazione dell'ART.107, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato ed è in vigore al momento della concessione dell'aiuto.


La Carta degli Aiuti

Fonte: Dipartimento per le Politiche di Coesione

Le regole per l'applicazione degli articoli 107.3a e 107.3c del TFUE sono fissate negli **Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2022-2027** della Commissione. Le **intensità di aiuto** sono modulate a seconda della gravità dei problemi regionali, oltre che della dimensione delle imprese. La Comunicazione stabilisce anche i criteri di compatibilità, i costi ammissibili, etc.

Le zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale sono identificate in una **Carta degli aiuti**, notificata dagli Stati Membri alla Commissione Europea e approvata da quest'ultima. Per l'Italia, è in vigore la Carta 2022-2027, che è stata modificata anche recentemente.

Nelle zone (a) ricadono le regioni (NUTS 2) con un PIL inferiore al 75% della media comunitaria. Nelle zone (c) «non predefinite» ricadono i territori identificati dagli Stati Membri, dato il plafond di popolazione identificato dalla Commissione (in Italia, il 10% circa).



Nelle zone (a) le intensità di aiuto sono modulate in rapporto al PIL pro capite. Le intensità massime sono del 50% nelle regioni dove il PIL pc è inferiore al 55% della media comunitaria, del 40% se il PIL pc è tra il 55% e il 65% della media e del 30% se è superiore al 65% della media

Le intensità degli aiuti a finalità regionale

L'Allegato alla Decisione di approvazione della mappa degli aiuti riporta le **intensità massime di aiuto previste per le grandi imprese**, che possono essere maggiorate di un massimo di **20 punti percentuali per le piccole imprese** o di un massimo di **10 punti percentuali per le imprese di medie dimensioni**.

Le intensità di aiuto non devono superare: (a) il 10% nelle «zone c non predefinite» con un PIL pro capite superiore al 100 % della media dell'UE-27 e un tasso di disoccupazione inferiore al 100% della media UE-27; (b) il 15% nelle altre «zone c non predefinite».

ALLEGATO alla decisione relativa al caso SA.101134 (2021/N)

Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale
(GU C 153 del 29.4.2021, pag. 1).

ITALIA - Carta degli aiuti a finalità regionale applicabile dall'1.1.2022 al 31.12.2027 (consolidata)

Codice della zona	Denominazione della zona	Intensità massime di aiuto applicabili agli aiuti a finalità regionale concessi alle grandi imprese ¹¹

Zone a

Codice NUTS	Denominazione della regione NUTS	Intensità massima di aiuto (grandi imprese)
		1.1.2022 – 31.12.2027
ITF2	MOLISE	30 %
ITF3	CAMPANIA	40 %
ITF4	PUGLIA	40 %
ITF5	BASILICATA	30 %
ITF6	CALABRIA	40 %
ITG1	SICILIA	40 %
ITG2	SARDEGNA	30 %

Zone c non predefinite

Codice NUTS	Denominazione della regione NUTS 3 (e denominazioni delle LAU ammissibili e parti delle LAU interessate)	Intensità massima di aiuto (grandi imprese)
		1.1.2022 – 31.12.2027
ITF1	ABRUZZO	
ITF12	Teramo (in parte)	15 %

Sono ammissibili soltanto le seguenti parti della regione NUTS 3 di cui sopra:
Ancarano; Castellalto; Colonnella; Controguerra; Corropoli; Giulianova; Mosciano Sant'Angelo; Nereto; Roseto degli Abruzzi; Sant'Egidio alla Vibrata; Sant'Omero; Teramo; Torano Nuovo.

Regolamento di esenzione

Un esempio su cosa troviamo all'interno delle Sezioni

SEZIONE 11. Aiuti per la cultura e la conservazione del patrimonio

Articolo 53. Aiuti per la cultura e la conservazione del patrimonio

1. Gli aiuti per la cultura e la conservazione del patrimonio sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'ART.107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'ART.108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente Articolo e al capo I.
2. Gli aiuti sono concessi per i seguenti obiettivi e attività culturali [...]
3. Gli aiuti possono assumere la forma di: (a) aiuti agli investimenti, compresi gli aiuti per la creazione o l'ammodernamento delle infrastrutture culturali; (b) aiuti al funzionamento.
4. Per gli aiuti agli investimenti, i costi ammissibili corrispondono ai costi degli investimenti materiali e immateriali, tra cui: [...]
5. Per gli aiuti al funzionamento, sono ammissibili i seguenti costi [...]

I. Formula generale di compatibilità ed esenzione

II. Determinazione del campo di intervento

III. Forme di intervento


IV. Costi ammissibili

Regolamento di esenzione

Un esempio su cosa troviamo all'interno delle Sezioni

segue Articolo 53

6. Per gli aiuti agli investimenti, gli aiuti non superano la differenza tra i costi ammissibili e il risultato operativo dell'investimento stesso [...]
7. Per gli aiuti al funzionamento, l'importo dell'aiuto non supera quanto necessario per coprire le perdite di esercizio e un utile ragionevole nel periodo in questione [...]
8. Per gli aiuti che non superano 2,2 milioni di euro, l'importo massimo dell'aiuto può essere fissato all'80 % dei costi ammissibili [...]
9. Per le attività definite al paragrafo 2, lettera f) [musica e opere letterarie], l'importo massimo degli aiuti non supera la differenza tra i costi ammissibili e le entrate attualizzate del progetto o il 70% dei costi ammissibili [...]
10. La stampa e i periodici, sia cartacei che elettronici, non sono ammissibili agli aiuti a norma del presente articolo.




La flow chart dell'esenzione

Come abbiamo visto in precedenza, l'aiuto è trasparente se è possibile calcolarne con precisione l'ESL ex ante senza che sia necessario effettuare una valutazione dei rischi.


L'effetto di incentivazione riguarda il fatto che, senza l'aiuto, il progetto o l'attività beneficiaria non sarebbe stato realizzato, in tutto o in parte.

- Le regole generali sull'intensità
 - Importi calcolati al lordo di imposte e altri oneri
 - Importi diversi da sovvenzioni calcolati come ESL
 - Attualizzazione degli importi calcolabili in più quote
 - Uso del tasso di attualizzazione

- Le regole generali sul cumulo
 - Cumulabilità su costi diversi
 - Cumulabilità entro il massimale sugli stessi costi
 - Cumulabilità con il de minimis entro il massimale di esenzione



La flow chart dell'esenzione



Regolamento n. 2022/2472 (ABER)

Il campo di applicazione

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica alle seguenti categorie di aiuti:

a) aiuti a favore delle microimprese e delle piccole e medie imprese (PMI):

i) attive nel settore agricolo, in particolare nella produzione agricola primaria, nella trasformazione di prodotti agricoli e nella commercializzazione di prodotti agricoli, fatta eccezione per gli articoli 14, 15, 16, 18, 23 e da 25 a 31, che si applicano unicamente alle PMI attive nella produzione agricola primaria;

ii) attive in attività extra-agricole nelle zone rurali che non rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 42 del trattato, nella misura in cui tali aiuti sono concessi ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 e sono cofinanziati dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) o concessi a titolo di finanziamenti nazionali integrativi a favore di misure cofinanziate; In deroga a quanto precede, il presente regolamento si applica agli aiuti a favore dei comuni che beneficiano direttamente o indirettamente di progetti CLLD a norma degli articoli 60 e 61 del presente regolamento;

b) aiuti per la tutela dell’ambiente nell’agricoltura di cui agli articoli 33, 34 e 35, che si applicano unicamente alle imprese attive nella produzione agricola primaria;

c) aiuti agli investimenti per la conservazione del patrimonio culturale e naturale presente nelle aziende agricole e nelle foreste;

d) aiuti intesi ad ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali nel settore agricolo;

e) aiuti alla ricerca, sviluppo e innovazione nei settori agricolo e forestale;

f) aiuti a favore del settore forestale.

Regolamento n. 2022/2472 (ABER)

Sommario

CAPO I - DISPOSIZIONI COMUNI

CAPO II - REQUISITI PROCEDURALI

CAPO III - CATEGORIE DI AIUTI

SEZIONE 1 - Aiuti a favore delle PMI attive nella produzione agricola primaria, nella trasformazione di prodotti agricoli e nella commercializzazione di prodotti agricoli

SEZIONE 2 - Aiuti per la tutela dell'ambiente nell'agricoltura

SEZIONE 3 - Aiuti agli investimenti destinati a preservare il patrimonio culturale e naturale

SEZIONE 4 - Aiuti intesi a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali nel settore agricolo

SEZIONE 5 - Aiuti alla ricerca, sviluppo e innovazione

SEZIONE 6 - Aiuti a favore del settore forestale

SEZIONE 7 - Aiuti a favore delle PMI nelle zone rurali

CAPO IV DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART.10: Revoca del beneficio dell'esenzione per categoria

ART.11: Relazioni

ART.12: Valutazione

ART.13: Controllo

ART.1: Ambito di applicazione

ART.2: Definizioni

ART.3: Condizioni per l'esenzione

ART.4: Soglie di notifica

ART.5: Trasparenza degli aiuti

ART.6: Effetto di incentivazione

ART.7: Intensità di aiuto e costi ammissibili

ART.8: Cumulo

ART.9: Pubblicazione e informazione

ABER esclude per gli aiuti erogati in ambito dei progetti CLLD l'obbligo del rispetto delle seguenti condizioni: effetto di incentivazione; **pubblicazione ed informazione** (su sito web regionale o nazionale, in questo caso nel registro nazionale degli aiuti); applicazione della clausola "Deggendorf" e verifica dello stato di difficoltà nei confronti del beneficiario dell'aiuto

Articolo 9 «Pubblicazione e informazione»

1. Lo Stato membro interessato assicura la pubblicazione nella piattaforma *Transparency Award Module* della Commissione o in un sito web esaustivo a livello regionale o nazionale delle seguenti informazioni sugli aiuti di Stato: [...]
5. Gli obblighi di pubblicazione di cui al paragrafo 1 non si applicano agli aiuti concessi ai progetti dei gruppi operativi PEI e a progetti CLLD a norma degli articoli 39, 40, 60 e 61.

Regolamento n. 2022/2472 (ABER)

Il sommario: articolazione per sezione

SEZIONE 1 – Aiuti a favore delle PMI attive nella produzione agricola primaria, nella trasformazione di prodotti agricoli o nella commercializzazione di prodotti agricoli

ART. 14. Aiuti agli investimenti nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria

ART. 15. Aiuti per la ricomposizione fondiaria dei terreni agricoli

ART. 16. Aiuti agli investimenti per la rilocalizzazione di fabbricati aziendali

ART. 17. Aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione o della commercializzazione di prodotti agricoli

ART. 18. Aiuti all'avviamento per i giovani agricoltori e aiuti all'avviamento per attività agricole

ART. 19. Aiuti all'avviamento di associazioni e organizzazioni di produttori nel settore agricolo

ART. 20. Aiuti per l'adesione dei produttori di prodotti agricoli ai regimi di qualità

ART. 21. Aiuti per il trasferimento di conoscenze e per azioni di informazione

ART. 22. Aiuti per servizi di consulenza

ART. 23. Aiuti per servizi di sostituzione nell'azienda agricola

ART. 24. Aiuti alle azioni promozionali a favore dei prodotti agricoli

ART. 25. Aiuti destinati a ovviare ai danni causati da eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali

ART. 26. Aiuti destinati a compensare i costi della prevenzione, del controllo e dell'eradicazione di epizoozie o organismi nocivi ai vegetali e aiuti destinati a ovviare ai danni causati da epizoozie e organismi nocivi ai vegetali

Regolamento n. 2022/2472 (ABER)

Il sommario: articolazione per sezione

ART. 27. Aiuti al settore zootecnico e per i capi morti

ART. 28. Aiuti per il pagamento di premi assicurativi e per i contributi finanziari ai fondi di mutualizzazione

ART. 29. Aiuti intesi a ovviare ai danni arrecati da animali protetti

ART. 30. Aiuti per la conservazione delle risorse genetiche nell'agricoltura

ART. 31. Aiuti a favore di impegni per il benessere degli animali

ART. 32. Aiuti alla cooperazione nel settore agricolo

SEZIONE 2 – Aiuti per la tutela dell’ambiente nell’agricoltura

ART. 33. Aiuti destinati a compensare gli svantaggi correlati alle zone Natura 2000

ART. 34. Aiuti a favore degli impegni agro-climatico-ambientali

ART. 35. Aiuti per l’agricoltura biologica

SEZIONE 3 – Aiuti agli investimenti destinati a preservare il patrimonio culturale e naturale

ART. 36. Aiuti agli investimenti destinati a preservare il patrimonio culturale e naturale presente nelle aziende agricole o nelle foreste

SEZIONE 4 – Aiuti intesi ad ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali nel settore agricolo

ART. 37. Aiuti intesi a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali nel settore agricolo

Regolamento n. 2022/2472 (ABER)

Il sommario: articolazione per sezione

SEZIONE 5 – Aiuti alla ricerca, sviluppo e innovazione

ART. 38. Aiuti alla ricerca e allo sviluppo nei settori agricolo e forestale

ART. 39. Aiuti per i costi sostenuti dalle imprese che partecipano a progetti dei gruppi operativi PEI

ART. 40. Aiuti di importo limitato per le imprese che beneficiano dei progetti dei gruppi operativi PEI

SEZIONE 6 – Aiuti a favore del settore forestale

ART. 41 - Aiuti alla forestazione e all'imboschimento

ART. 42 - Aiuti ai sistemi agroforestali

ART. 43 - Aiuti per la prevenzione e il ripristino delle foreste danneggiate

ART. 44 - Aiuti agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali

ART. 45 - Aiuti destinati a compensare gli svantaggi territoriali specifici derivanti da determinati requisiti obbligatori

ART. 46 - Aiuti per servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta

ART. 47 - Aiuti per lo scambio di conoscenze e le azioni di informazione nel settore forestale

ART. 48 - Aiuti per servizi di consulenza nel settore forestale

ART. 49 - Aiuti agli investimenti in infrastrutture connesse allo sviluppo, alla modernizzazione o all'adeguamento del settore forestale

Regolamento n. 2022/2472 (ABER)

Il sommario: articolazione per sezione

ART. 50 - Aiuti agli investimenti a favore di tecnologie forestali e della trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste

ART. 51 - Conservazione delle risorse genetiche in silvicoltura

ART. 52 - Aiuti all'avviamento di associazioni e organizzazioni di produttori nel settore forestale

ART. 53 - Aiuti per la ricomposizione fondiaria dei terreni forestali

ART. 54 - Aiuti alla cooperazione nel settore forestale

SEZIONE 7 – AIUTI A FAVORE DELLE PMI NELLE ZONE RURALI

ART. 55 - Aiuti per i servizi di base e le infrastrutture nelle zone rurali

ART. 56 - Aiuti all'avviamento di imprese per attività extra-agricole nelle zone rurali

ART. 57 - Aiuti per l'adesione degli agricoltori ai regimi di qualità per il cotone e i prodotti alimentari

ART. 58 - Aiuti per le azioni di informazione e di promozione a favore del cotone e dei prodotti alimentari tutelati da un regime di qualità

ART. 59 - Aiuti alla cooperazione nelle zone rurali

ART. 60 - Aiuti per progetti CLLD

ART. 61 - Aiuti di importo limitato per i progetti CLLD

Regolamento di esenzione agricoltura (2022/2472)

Approfondimento sugli Articoli 60 e 61

Articolo 60

Aiuti per progetti CLLD

L'articolo 31 del Regolamento Comune riguarda lo Sviluppo Locale di tipo partecipativo, da attuare attraverso Strategie territoriali

1. Gli **aiuti per i costi sostenuti dalle PMI** che partecipano a progetti CLLD di cui all'articolo 31 del regolamento (UE) 2021/1060 e designati come progetti di sviluppo locale Leader nell'ambito del FEASR sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono **esentati dall'obbligo di notifica** di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui al presente articolo e al capo I del presente regolamento.

Gli **aiuti per i costi sostenuti dai comuni** che partecipano a progetti CLLD di cui all'articolo 31 del regolamento (UE) 2021/1060 e designati come progetti di sviluppo locale Leader nell'ambito del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale a favore di progetti di cui al paragrafo 3 del presente articolo sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui al presente articolo e al capo I del presente regolamento.

Considerando 66 Gli aiuti di Stato concessi alle PMI che partecipano ai progetti [...] CLLD hanno un impatto limitato sulla concorrenza, in particolare in considerazione del ruolo positivo svolto dagli aiuti nel condividere le conoscenze, soprattutto per le comunità locali e agricole, e della natura spesso collettiva degli aiuti e della loro portata relativamente contenuta. Essendo integrati e coinvolgendo diversi operatori e diversi settori, tali progetti possono talvolta risultare di difficile classificazione ai sensi delle norme in materia di aiuti di Stato. Considerata la natura locale dei singoli progetti CLLD, selezionati sulla base di una strategia pluriennale di sviluppo locale che viene determinata e attuata da partenariati pubblico-privato tenendo conto di interessi comunitari, sociali, ambientali e climatici, è opportuno che il presente regolamento affronti alcune difficoltà incontrate da tali progetti al fine di facilitarne la conformità alle norme sugli aiuti di Stato.

Considerando 66 [...] Sebbene, per loro stessa natura, non rientrino nell'ambito di applicazione della definizione di PMI (società a partecipazione pubblica), i comuni svolgono un ruolo fondamentale nell'organizzazione e nella realizzazione dei progetti CLLD. Se un progetto CLLD è realizzato a favore di uno degli obiettivi di cui all'articolo 1 del regolamento (UE) 2015/1588 [[che specifica le categorie esentabili attraverso disposizioni della Commissione](#)], dovrebbe pertanto essere possibile concedere un'esenzione per categoria anche gli aiuti ai comuni nell'ambito di tale progetto.

Regolamento di esenzione agricoltura (2022/2472)

Approfondimento sugli Articoli 60 e 61

Articolo 61

Aiuti di importo limitato per i progetti CLLD

1. Gli aiuti alle imprese che partecipano a progetti CLLD di cui all'articolo 60, paragrafo 1, o che beneficiano di tali progetti, sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui al presente articolo e al capo I del presente regolamento.
Gli aiuti ai comuni che partecipano a progetti CLLD di cui all'articolo 60, paragrafo 1, o che beneficiano di tali progetti, sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui al presente articolo e al capo I del presente regolamento.
2. I costi sostenuti dai comuni che partecipano a progetti CLLD di cui al paragrafo 1 sono ammissibili agli aiuti a norma del presente articolo a condizione che siano destinati a uno o più dei seguenti ambiti: (a) ricerca, sviluppo e innovazione; (b) ambiente; (c) occupazione e formazione; (d) cultura e conservazione del patrimonio; (e) silvicoltura; (f) promozione di prodotti alimentari non elencati nell'allegato I del trattato; (g) sport.
3. L'importo totale dell'aiuto concesso a norma del presente articolo per progetto CLLD non supera 200.000 euro.

Le soglie di notifica (articolo 4)

[...]

- u) aiuti per i costi sostenuti dalle PMI che partecipano a progetti CLLD designati come progetti di sviluppo locale Leader nell'ambito del FEASR di cui all'articolo 60: 2 milioni di EUR per impresa e per progetto;
- v) aiuti di importo limitato per le PMI che beneficiano dei progetti CLLD di cui all'articolo 61: 200 000 EUR per progetto CLLD.

Regolamento di esenzione agricoltura (2022/2472)

Approfondimento sugli Articoli 60 e 61


Articolo 61

Aiuti per progetti CLLD (continua)

2. Per i progetti CLLD sono ammissibili i seguenti costi: (a) i costi del sostegno preparatorio, dello sviluppo di capacità, della formazione e della creazione di reti nell'ottica di preparare e attuare una strategia CLLD; (b) la realizzazione delle operazioni approvate; (c) la preparazione e la realizzazione delle attività di cooperazione; (d) i costi di esercizio connessi alla gestione dell'attuazione della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo; (e) l'animazione della strategia CLLD per agevolare gli scambi tra i portatori di interesse allo scopo di fornire informazioni e promuovere la strategia e i progetti nonché aiutare i potenziali
3. I costi sostenuti dai comuni che partecipano a progetti CLLD di cui al paragrafo 1 sono ammissibili agli aiuti a norma del presente articolo a condizione che siano destinati a uno o più dei seguenti ambiti: (a) ricerca, sviluppo e innovazione; (b) ambiente; (c) occupazione e formazione; (d) cultura e conservazione del patrimonio; (e) silvicoltura; (f) promozione di prodotti alimentari non elencati nell'allegato I del trattato; (g) sport.
4. L'intensità di aiuto non supera le aliquote di sostegno massime previste per ciascun tipo di operazione dal regolamento (UE) 2021/2115.



PROGRAMMAZIONE LEADER 2023-2027



Per l'interpretazione
di questi Articoli
proviamo ad utilizzare
questa guida della
Rete Rurale Nazionale

PSP E APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA SUGLI AIUTI DI STATO AL LEADER

Marzo 2024



Le principali conclusioni del lavoro della Rete Rurale

- L'inserimento di una categoria di aiuti nel regolamento di esenzione non fa diventare aiuto ciò che non lo è (l'analisi sulla presenza di aiuto va effettuata a monte valutando la sussistenza di tutti i requisiti costituenti l'aiuto di Stato)
- Con riferimento alle schede di intervento SRG05 e SRG06 - Operazione B “gestione e animazione”, il GAL non è beneficiario di aiuti di Stato. È beneficiario diretto del sostegno ma lo è in quanto soggetto promotore dello sviluppo della collettività locale e della sua programmazione coordinata, perseguitando un interesse collettivo e pubblico
- Tra le attività attivabili nell'ambito di queste schede possono però essere espletate attività di rilevanza economica e a livello di costi specifici possono configurarsi dei finanziamenti per servizi di rilevanza economica (potenzialmente lesivi della concorrenza e soggetti alla valutazione sugli aiuti di Stato)
 - In tal caso, è utile il richiamo del Regolamento ABER 2022/2472, articolo 60 (introdotto per semplificare l'attività di valutazione), che rende finanziabili automaticamente tali attività, rendendo ammissibili i costi sostenuti dalle PMI o dai Comuni, senza che sia necessaria la comunicazione e registrazione degli eventuali aiuti di Stato compatibili.
 - Le Regioni nei CSR, così come è scritto nel PSP, dovranno semplicemente indicare la possibilità di applicare il Regolamento di esenzione e i GAL dovranno dichiarare, che per i costi sostenuti dalle PMI e dai Comuni per il supporto preparatorio e per le attività di gestione e animazione, è applicato l'articolo 60 del Regolamento

Le principali conclusioni del lavoro della Rete Rurale

- L'articolo 60 stabilisce che determinati costi sono sostenuti dalle PMI e dai Comuni, si riferisce ai finanziamenti/pagamenti (spese del GAL) dei progetti o delle attività promosse dai GAL. In questo contesto significa, che i costi potrebbero essere sostenuti direttamente dalle PMI e dai Comuni, ma attraverso il finanziamento ricevuto dai GAL.
- Ad esempio, se un GAL promuove un progetto per lo sviluppo di un'area rurale che coinvolge diverse PMI e un ente locale, i costi associati all'implementazione di quel progetto potrebbero essere sostenuti da queste PMI e dal Comune, ma in realtà vengono finanziati attraverso il budget assegnato al GAL per tali attività.

L'azione del GAL quindi si distingue anche in funzione delle misure e azioni che attiva:

- - (a) Misure/azioni a finalità collettiva e pubblica: viene finanziata un'attività rientrante nell'esercizio di una funzione pubblica, il GAL agisce come autorità nell'esercizio di pubblici poteri;
 - (b) Misure/azioni di solidarietà sociale e sviluppo dei servizi pubblici: il GAL può essere beneficiario o finanziare tale tipologia di interventi; sono finanziati interventi per fini sociali – servizi di interesse generale e servizi di interesse economico generale. Il regime applicabile si differenzia in funzione della tipologia del servizio e del territorio in cui sarà erogato, potrà riguardare un servizio pubblico in senso oggettivo (l'istruzione, la diffusione della cultura, anche servizi sanitari, o anche di natura ambientale) o un servizio sempre di interesse collettivo ma che risulta di rilevanza economica, che a titolo di esempio può essere paragonato a un SIEG;
 - (c) Misure/azioni a finalità economica: in questo caso è finanziato l'esercizio di un'attività economica. Di conseguenza il GAL non può essere beneficiario di interventi finanziati attraverso le SSL. Si tratta in questo caso di azioni che costituiscono regimi di aiuto.

Esempio

Contesto

L'Appennino parmense e piacentino, pur presentando elementi paesaggistici, storico culturali, enogastronomici di eccellenza a cui è associabile un'immagine positiva e di qualità, fatica a proporre in modo organizzato la propria vocazione agroalimentare [...] Gli enti pubblici sono sempre più in difficoltà nell'organizzare eventi e manifestazioni (Es. fiere dedicate a prodotti tipici) di promozione delle proprie produzioni che vadano oltre l'ambito locale, e gran parte delle difficoltà sono dovute alla carenza di risorse finanziarie. L'azione sostiene l'attività degli enti pubblici del territorio capaci di trovare sinergie sovracomunali e interprovinciali, valorizzando progetti che, oltre a coinvolgere le comunità locali, punti a raggiungere una visibilità nazionale ed internazionale.

Obiettivi

SO8 - Promuovere l'occupazione, la crescita, la parità di genere, inclusa la partecipazione delle donne all'agricoltura, l'inclusione sociale e lo sviluppo locale nelle zone rurali, comprese la bioeconomia circolare e la silvicoltura sostenibile.

Beneficiari

Comuni singoli o associati e Unioni di Comuni.

Tipologia di aiuto

L'intervento è attuato compatibilmente con la disciplina in materia di aiuti di stato ai sensi dell'**articolo 61 del Reg. (UE) n. 2022/2472**, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali.

PIANO STRATEGICO DELLA PAC E COMPLEMENTO DI PROGRAMMAZIONE PER LO SVILUPPO RURALE DEL PROGRAMMA STRATEGICO DELLA PAC 2023-2027 DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Reg. (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio 2021/2115

Intervento SRG 06 – DU_AS_05B

COMPLEMENTO DI ATTUAZIONE ANNUALE DELLA STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE LEADER (CODAL)

DEL GAL del DUCATO

Anno 2025

AZIONE: DU_AS_05B Promozione di fiere agroalimentari e delle filiere del cibo – Bando per Enti pubblici

Approvato dal Consiglio di Amministrazione del GAL del Ducato n.108 del 15 gennaio 2025

Data di pubblicazione dell'Avviso: 17 marzo 2025

Termine per la presentazione delle domande di sostegno: 17 giugno 2025

Esempio

Contesto

L'intervento è finalizzato ad incentivare la creazione e lo sviluppo di attività extra agricole nelle aree rurali sostenendo investimenti di attività imprenditoriali con finalità produttive. La finalità è il mantenimento dell'attrattività delle aree rurali contrastando il progressivo spopolamento. Allo stesso tempo l'intervento mira a migliorare la qualità della vita nelle aree rurali supportando i servizi, le attività imprenditoriali e più in generale le iniziative e gli investimenti che valorizzino le risorse locali.

Obiettivi

SO8 - Promuovere l'occupazione, la crescita, la parità di genere, inclusa la partecipazione delle donne all'agricoltura, l'inclusione sociale e lo sviluppo locale nelle zone rurali, comprese la bioeconomia circolare e la silvicoltura sostenibile.

Beneficiari

Micro e piccole imprese extra-agricole secondo la definizione di cui all'allegato I del Reg.to UE 2472/2022, in forma singola, già costituite al momento della presentazione della domanda.

Tipologia di aiuto

L'intervento è attuato compatibilmente con la disciplina in materia di aiuti di stato ai sensi del **Reg. (UE) n. 2023/2831** relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

PIANO STRATEGICO DELLA PAC E COMPLEMENTO DI PROGRAMMAZIONE PER LO SVILUPPO RURALE DEL PROGRAMMA STRATEGICO DELLA PAC 2023-2027 DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Reg. (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio 2021/2115 e del Consiglio del 2 dicembre 2021

Intervento SRG [06] – “Leader – Attuazione delle strategie di sviluppo locale”

COMPLEMENTO DI ATTUAZIONE ANNUALE DELLA STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE LEADER
(CODAL)

DEL GAL del DUCATO

AZIONE: DU_SRD14A – Az. B) Investimenti produttivi non agricoli in aree rurali – Attività artigianali

Approvato dal Consiglio di Amministrazione del GAL del Ducato n.108 del 15 gennaio 2025

Data di pubblicazione dell'Avviso: 17 marzo 2025

Termine per la presentazione delle domande di sostegno: 17 giugno 2025

Esempio

Contesto

L'intervento prevede un sostegno per l'avviamento (start-up) di nuove attività imprenditoriali in ambito extra-agricolo nelle zone rurali. La finalità dell'intervento è quella di rivitalizzare le economie rurali, rafforzando e diversificando l'economia rurale, attraverso la creazione di nuove attività extra agricole innovative o assenti sul territorio, che hanno come oggetto lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi all'interno dell'economia rurale, al fine di contrastare lo spopolamento, contribuire allo sviluppo occupazionale e sostenere il ruolo della micro-imprenditoria nel rafforzamento del tessuto economico e sociale delle aree rurali.

Obiettivi

Favorire la nascita di nuove imprese in area GAL, con particolare priorità per l'insediamento nelle aree periferiche e maggiormente soggette a desertificazione imprenditoriale e commerciale ed operanti nell'ambito del turismo e/o della fornitura di servizi/prodotti alla filiera turistica locale.

Beneficiari

Personne fisiche e microimprese neocostituite

Tipologia di aiuto

Il sostegno in attuazione dell'intervento è concesso **in forma di premio** ai sensi degli **articoli 60 e 61** del REGOLAMENTO (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022 (ABER), che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali.



Ricerca sul SIAN Trasparenza di misure CLLD di importo limitato

1017364	SGR06	Aiuti di importo limitato per i progetti CLLD	REGIME DI AIUTO	ESENTATO	CONVALIDATO	CE2472/2022 - REGOLAMENTO (UE) N. 2472/2022 DELLA COMMISSIONE del 14 dicembre 2022	FRIULI VENEZIA GIULIA	N.D.	N
1017346	SRG06	Aiuti di importo limitato per i progetti CLLD	REGIME DI AIUTO	ESENTATO	CONVALIDATO	CE2472/2022 - REGOLAMENTO (UE) N. 2472/2022 DELLA COMMISSIONE del 14 dicembre 2022	FRIULI VENEZIA GIULIA	N.D.	N
1017345	SRG06	Aiuti di importo limitato per i progetti CLLD	REGIME DI AIUTO	ESENTATO	CONVALIDATO	CE2472/2022 - REGOLAMENTO (UE) N. 2472/2022 DELLA COMMISSIONE del 14 dicembre 2022	FRIULI VENEZIA GIULIA	N.D.	N
1017327	SRG06	Aiuti di importo limitato per i progetti CLLD	REGIME DI AIUTO	ESENTATO	CONVALIDATO	CE2472/2022 - REGOLAMENTO (UE) N. 2472/2022 DELLA COMMISSIONE del 14 dicembre 2022	FRIULI VENEZIA GIULIA	N.D.	N
1017304	SRG06	Aiuti di importo limitato per i progetti CLLD	REGIME DI AIUTO	ESENTATO	CONVALIDATO	CE2472/2022 - REGOLAMENTO (UE) N. 2472/2022 DELLA COMMISSIONE del 14 dicembre 2022	FRIULI VENEZIA GIULIA	N.D.	N

Ricerca sul SIAN Trasparenza di misure CLLD di importo limitato

SIAN-CAR	1017346
Codifica univoca dell'aiuto	SRG06/2025
Tipologia di aiuto	ESENTATO
Descrizione dell'Aiuto	Aiuti di importo limitato per i progetti CLLD
Regime Quadro (S/N)	N
Data inizio applicazione del Regime	2025-01-01
Data fine applicazione del Regime	2028-06-30
Normativa CE	CE2472/2022 - REGOLAMENTO (UE) N. 2472/2022 DELLA COMMISSIONE del 14 dicembre 2022 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali
Basi Giuridiche	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE (DDGR) N. 26 DEL 13-01-2023
Stato dell'aiuto	CONVALIDATO
Descrizione dell'articolo e del comma	Aiuti di importo limitato per i progetti CLLD
Ente Emanante	FRIULI VENEZIA GIULIA
Enti Concedenti	FRIULI VENEZIA GIULIA FVG - GAL EUROLEADER
Enti Eroganti	FRIULI VENEZIA GIULIA FVG - GAL EUROLEADER
Enti Preposti alla registrazione dei beneficiari	FRIULI VENEZIA GIULIA FVG - GAL EUROLEADER
Strumenti dell'aiuto	SOVVENZIONE DIRETTA/CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI
Codici Ateco	1 - CODICE ATECO NON INDICATO
Obiettivo primario dell'aiuto	AGRICOLTURA, SELVICOLTURA, ZONE RURALI
Obiettivo secondario dell'aiuto	ART. 61 REG. 2472/2022 - AIUTI DI IMPORTO LIMITATO PER I PROGETTI CLLD

Ricerca sul SIAN Trasparenza di misure CLLD di importo limitato

N-CAR	1017524
Codifica univoca dell'aiuto	SRG06Piemonte/2025
Tipologia di aiuto	ESENTATO
Descrizione dell'Aiuto	Aiuti concessi dai GAL in attuazione delle Strategie di Sviluppo Locale (SSL)
Regime Quadro (S/N)	N
Data inizio applicazione del Regime	2025-01-01
Data fine applicazione del Regime	2029-12-31
Normativa CE	CE2472/2022 - REGOLAMENTO (UE) N. 2472/2022 DELLA COMMISSIONE del 14 dicembre 2022 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali
Basi Giuridiche	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 503 DEL 17-07-2023 Intervento SRG06 Approvazione apertura bando per la selezione delle SSL DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE (DDGR) N. 4 7139 DEL 03-07-2023 - DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE (DDGR) N. 17 6532 DEL 20-02-2023 Adozione del complemento del CSR Piemonte
Stato dell'aiuto	CONVALIDATO
Descrizione dell'articolo e del comma	Art.61 ABER Aiuti di importo limitato per i progetti CLLD
Ente Emanante	PIEMONTE
Enti Concedenti	PIEMONTE REG PIEMONTE - 01 GAL Giarolo Leader REG PIEMONTE - 02 GAL BORBA [...]
Enti Eroganti	PIEMONTE ORGANISMO PAGATORE REGIONALE - PIEMONTE
Enti Preposti alla registrazione dei beneficiari	PIEMONTE REG PIEMONTE - 01 GAL Giarolo Leader REG PIEMONTE - 02 GAL BORBA [...]
Strumenti dell'aiuto	SOVVENZIONE DIRETTA/CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI
Codici Ateco	1 - CODICE ATECO NON INDICATO
Obiettivo primario dell'aiuto	AGRICOLTURA, SELVICOLTURA, ZONE RURALI
Obiettivo secondario dell'aiuto	ART. 61 REG. 2472/2022 - AIUTI DI IMPORTO LIMITATO PER I PROGETTI CLLD

Regolamento di esenzione

Approfondimento sulla Sezione 11 di GBER

SEZIONE 11 – Aiuti per la cultura e la conservazione del patrimonio

ART. 53 | Aiuti per la cultura e la conservazione del patrimonio

ART. 54 | Regimi di aiuti a favore delle opere audiovisive

Considerando 72 del Regolamento 651

Nel settore della cultura e della conservazione del patrimonio, determinate misure adottate dagli Stati membri possono **non costituire aiuti di Stato** in quanto non soddisfano tutti i criteri di cui all'ART.107, paragrafo 1, del trattato, per esempio perché l'attività svolta non è economica o non incide sugli scambi tra Stati membri. Se tali misure rientrano nell'ambito dell'ART. 107, paragrafo 1, del trattato, le **istituzioni e i progetti culturali** non danno generalmente luogo a una distorsione significativa della concorrenza e la prassi ha dimostrato che aiuti del genere hanno effetti limitati sugli scambi. [...] Le norme in materia di aiuti di Stato dovrebbero riconoscere le specificità della cultura e delle attività economiche ad essa collegate, tenendo presente la duplice natura della cultura quale bene economico che offre notevoli opportunità per creare ricchezza e occupazione, da un lato, e veicolo di identità, valori e contenuti che rispecchiano e forgiano le nostra società, dall'altro [...]

Aiuti per la cultura e la conservazione del patrimonio

Le soglie di notifica | Art. 4, comma 1, lettera z

1. Il presente regolamento non si applica agli aiuti che superano le seguenti soglie: [...]

- z) **aiuti agli investimenti** per la cultura e la conservazione del patrimonio: 165 milioni di euro per progetto; **aiuti al funzionamento** per la cultura e la conservazione del patrimonio: 82,5 milioni di euro per impresa e per anno;

Gli aiuti al funzionamento sono destinati a ridurre le spese correnti di un'impresa, comprese categorie di spese quali i costi del personale, dei materiali, dei servizi appaltati, delle comunicazioni, dell'energia, della manutenzione, di affitto e di amministrazione

Aiuti per la cultura e la conservazione del patrimonio

Il campo di intervento | Art. 53, comma 2

- a Musei, archivi, biblioteche, centri o spazi culturali e artistici, teatri, sale cinematografiche, teatri lirici, sale da concerto, altre organizzazioni del settore dello spettacolo dal vivo, cineteche e altre analoghe infrastrutture, organizzazioni e istituzioni culturali e artistiche
- b Patrimonio materiale comprendente il patrimonio culturale mobile e immobile e siti archeologici, monumenti, siti ed edifici storici; il patrimonio naturale collegato direttamente al patrimonio culturale o riconosciuto formalmente come patrimonio naturale o culturale dalle autorità pubbliche competenti di uno Stato membro
- c Patrimonio immateriale in tutte le sue forme, compresi i costumi e l'artigianato del folclore tradizionale
- d Eventi artistici o culturali, spettacoli, festival, mostre e altre attività culturali analoghe
- e Attività di educazione culturale e artistica e sensibilizzazione sull'importanza della tutela e promozione della diversità delle espressioni culturali tramite programmi educativi e di sensibilizzazione del pubblico, compreso mediante l'uso delle nuove tecnologie
- f Scrittura, editing, produzione, distribuzione, digitalizzazione e pubblicazione di musica e opere letterarie, comprese le traduzioni

Aiuti per la cultura e la conservazione del patrimonio

Le forme di aiuto | Art. 53, comma 3

a

Aiuti agli investimenti, compresi gli aiuti per la creazione o l'ammodernamento delle infrastrutture culturali

b

Aiuti al funzionamento

Aiuti per la cultura e la conservazione del patrimonio

Costi ammissibili per gli aiuti agli investimenti | Art. 53, comma 4

- a** Costi per la costruzione, l'ammodernamento, l'acquisizione, la conservazione o il miglioramento di infrastrutture se annualmente sono utilizzate a fini culturali per almeno l'80 % del tempo o della loro capacità
- b** Costi di acquisizione, incluso il leasing, il trasferimento del possesso o la ricollocazione fisica del patrimonio culturale
- c** Costi necessari per la tutela, la conservazione, il restauro e la riqualificazione del patrimonio culturale materiale e immateriale, compresi i costi aggiuntivi per lo stoccaggio in condizioni appropriate, gli attrezzi speciali, i materiali e i costi relativi a documentazione, ricerca, digitalizzazione e pubblicazione
- d** Costi sostenuti per rendere il patrimonio culturale meglio accessibile al pubblico, compresi i costi per la digitalizzazione e altre nuove tecnologie, i costi per migliorare l'accessibilità delle persone con esigenze particolari (in particolare, rampe e sollevatori per le persone disabili, indicazioni in braille e esposizioni interattive nei musei) e per la promozione della diversità culturale per quanto riguarda presentazioni, programmi e visitatori
- e** Costi relativi a progetti e attività culturali, alla cooperazione, ai programmi di scambio e alle borse di studio, compresi i costi per le procedure di selezione, per la promozione e i costi direttamente imputabili al progetto.

Aiuti per la cultura e la conservazione del patrimonio

Costi ammissibili per aiuti al funzionamento | Art. 53, comma 5

- a** Costi delle istituzioni culturali o dei siti del patrimonio collegati alle attività permanenti o periodiche — comprese mostre, spettacoli, eventi e attività culturali analoghe — che insorgono nel normale svolgimento dell'attività
- b** Costi delle attività di educazione culturale e artistica e di sensibilizzazione sull'importanza della tutela e promozione della diversità delle espressioni culturali tramite programmi educativi e di sensibilizzazione del pubblico, compreso mediante l'uso delle nuove tecnologie
- c** Costi per migliorare l'accesso del pubblico ai siti e alle attività delle istituzioni culturali e del patrimonio, compresi i costi di digitalizzazione e di utilizzo delle nuove tecnologie, nonché i costi di miglioramento dell'accessibilità per le persone con disabilità
- d** Costi operativi collegati direttamente al progetto o all'attività culturale, quali la locazione o l'affitto di immobili e centri culturali, le spese di viaggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto o all'attività culturale [...]
- e** Spese relative al personale impiegato nell'istituzione culturale o nel sito del patrimonio o per un progetto
- f** Costi dei servizi di consulenza e di sostegno forniti da consulenti esterni e da fornitori di servizi, direttamente imputabili al progetto

Aiuti per la cultura e la conservazione del patrimonio

Determinazione dell'aiuto | Art. 53, commi 6, 7 e 8

- 6.** Per gli aiuti agli investimenti, **gli aiuti non superano la differenza tra i costi ammissibili e il risultato operativo dell'investimento stesso**. Il risultato operativo viene dedotto dai costi ammissibili ex ante, sulla base di proiezioni ragionevoli, o mediante un meccanismo di recupero. Il gestore dell'infrastruttura può mantenere un utile ragionevole nel periodo rilevante.
- 7.** Per gli aiuti al funzionamento, l'importo dell'aiuto non supera quanto necessario per **coprire le perdite di esercizio e un utile ragionevole** nel periodo in questione. Ciò è garantito ex ante, sulla base di proiezioni ragionevoli, o mediante un meccanismo di recupero.
- 8.** Per gli aiuti che non superano 2,2 milioni di euro, l'**importo massimo** dell'aiuto può essere fissato all'80 % dei costi ammissibili, in alternativa all'applicazione del metodo di cui ai paragrafi 6 e 7.

Aiuti per la cultura e la conservazione del patrimonio

Categorie specifiche | Art. 53, commi 9 e 10

9. Per le attività definite al paragrafo 2, lettera f), [scrittura, editing, produzione, distribuzione, digitalizzazione e pubblicazione di musica e opere letterarie, comprese le traduzioni] l'importo massimo degli aiuti non supera la differenza tra i costi ammissibili e le entrate attualizzate del progetto o il 70 % dei costi ammissibili. Le entrate sono dedotte dai costi ammissibili ex ante o mediante un meccanismo di recupero. I costi ammissibili corrispondono ai costi per la pubblicazione di musica e opere letterarie, compresi i diritti d'autore, le spese di traduzione, redazione e altri costi editoriali (rilettura, correzione e revisione), i costi di impaginazione e di prestampa e i costi di stampa e di pubblicazione elettronica.

10. La stampa e i periodici, sia cartacei che elettronici, non sono ammissibili agli aiuti a norma del presente articolo.

Casi di aiuto nel settore culturale | Aiuto individuale

Architettura rurale nel PNRR

NORMA MISURA	Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza M1C3 Investimento 2.2
COR	15876464
TITOLO PROGETTO	Recupero architettura rurale
DESCRIZIONE PROGETTO	Interventi di protezione e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale
DATA CONCESSIONE	14/07/2023
ATTO DI CONCESSIONE	Decreto dirigenziale n. 4760
DENOMINAZIONE	CEMADIS S.R.L.
CODICE FISCALE	95002850105
DIMENSIONE	PMI
REGIONE	Liguria
TIPO PROCEDIMENTO	Esenzione
REGOLAMENTO/COMUNICAZIONE	Reg. CE 651/2014 esenzione generale per categoria (GBER) e ss.mm.ii
OBIETTIVO	Aiuti per la cultura e la conservazione del patrimonio (art. 53)
SETTORI DI ATTIVITA'	I.55.1 [Alberghi]
STRUMENTO	Sovvenzione / Contributo in conto interessi
ELEMENTO DI AIUTO	€ 144.000,00
IMPORTO NOMINALE	€ 144.000,00

Casi di aiuto nel settore culturale | La misura

Sostegno alla filiera culturale e creativa

Codice RNA (CAR)	1805
Autorità responsabile	Ministero della Cultura nell'ambito del PON 2014-2020, Asse prioritario II
Autorità Concedente	Invitalia
Regolamento	Regolamenti in de minimis generale, solo Regioni Meno Sviluppate
Obiettivo	Cultura
Codice CE	
Titolo della misura	Regime di aiuto per sostenere la filiera culturale e creativa e rafforzare la competitività delle micro, piccole e medie imprese, finalizzato allo sviluppo ed al consolidamento del settore produttivo collegato al patrimonio culturale italiano
Tipologia	Regime di aiuti
Importo	134 milioni di euro
Strumento di aiuto	Misura per il finanziamento del rischio, Sovvenzione/Contributo in conto interessi, Prestito/Anticipo rimborsabile
Tipo di beneficiario	PMI

L'incentivo ha sostenuto le MPMI dell'industria culturale per avviare un'attività nelle regioni RMS. Si è rivolto alle imprese dell'industria culturale costituite recentemente o in fase di costituzione. Ha finanziato progetti per la conoscenza, la conservazione, la fruizione e la gestione di beni e attività culturali

Casi di aiuto nel settore culturale | L'aiuto individuale

Sostegno alla filiera culturale e creativa

COR	620957
TITOLO PROGETTO	Creazione di un software finalizzato alla realizzazione in 3D di schede di reperti e collezioni museali
DATA CONCESSIONE	15/10/2018
ATTO DI CONCESSIONE	15/10/2018
DENOMINAZIONE	ARTE.FI.CE.IMPRESA CULTURALE CREATIVA - SOCIETA' COOPERATIVA
CODICE FISCALE	08882461216
DIMENSIONE	PMI
REGIONE	Campania
TIPO PROCEDIMENTO	De Minimis
REGOLAMENTO/COMUNICAZIONE	Reg. UE 1407/2013 de minimis generale e ss.mm.ii
OBIETTIVO	PMI
SETTORI DI ATTIVITA'	J.62.0
STRUMENTO	Sovvenzione/Contributo in conto interessi
ELEMENTO DI AIUTO	€ 120.771,00
IMPORTO NOMINALE	€ 120.771,00
STRUMENTO	Prestito/Anticipo rimborsabile
ELEMENTO DI AIUTO	€ 23.518,64
IMPORTO NOMINALE	€ 120.771,00

Casi di aiuto nel settore culturale | La misura

Luoghi storici del commercio

Codice RNA (CAR)	26074
Autorità responsabile	Provincia Autonoma di Trento
Regolamento	Regolamento (UE) 1407/2013
Obiettivo	Conservazione del patrimonio
Codice CE	
Titolo della misura	Misure di aiuto a sostegno di eventi ed iniziative di qualificazione e valorizzazione dei luoghi storici del commercio.
Tipologia	Regime di aiuti
Intensità	60%
Strumento di aiuto	Sovvenzione o contributo in conto interessi
Tipo di beneficiario	PMI

Casi di aiuto nel settore culturale | L'aiuto individuale

Luoghi storici del commercio

NORMA MISURA	PAT-LP 17/2010 Disciplina dell'attività commerciale
AUTORITA' CONCEDENTE	Provincia Autonoma di Trento
COR	16002461
TITOLO PROGETTO	Eventi nei luoghi storici del commercio
DESCRIZIONE PROGETTO	Realizzazione di eventi ed iniziative di qualificazione e valorizzazione dei luoghi storici del commercio
DATA CONCESSIONE	14/09/2023
ATTO DI CONCESSIONE	Determinazione della dirigente del Servizio artigianato e commercio n. 10065
DENOMINAZIONE	CONSORZIO VOGLIA DI FOLGARIA
CODICE FISCALE	02169010226
DIMENSIONE	PMI
REGIONE	Provincia Autonoma di Trento
TIPO PROCEDIMENTO	De Minimis
REGOLAMENTO/COMUNICAZIONE	Reg. UE 1407/2013 de minimis generale
OBIETTIVO	Altro obiettivo di sviluppo economico o sociale non classificato
SETTORI DI ATTIVITA'	M.70.2
STRUMENTO	Sovvenzione / Contributo in conto interessi
ELEMENTO DI AIUTO	€ 53.639,75
IMPORTO NOMINALE	€ 53.639,75



Newsletter | Grandi Eventi | Eventi settimanali | A

Scopri l' Alpe Cimbra | Esperienze

Il Consorzio Voglia di Folgaria racchiude gli operatori del commercio e della ristorazione del centro di Folgaria uniti dal desiderio di fare sistema per una migliore accoglienza dell'ospite.

Tutti questi operatori contribuiscono, attraverso un contributo economico e un concorso di idee, a rendere possibili gli eventi e a caratterizzare con allestimenti particolari il centro di Folgaria.

Mission

Organizzare in ogni stagione eventi e manifestazioni legati alla valorizzazione delle tradizioni e dell'enogastronomia locale e proporre eventi innovativi per il territorio.

La nostra filosofia è rendere sempre più accogliente e vivace il "salotto" commerciale dell'Alpe Cimbra.

Eventi organizzati da "Voglia di Folgaria":

CENA MONTANARA
NOTTE BIANCA
SHOPPING AL LUME DI CANDELA
URBAN GOLF
e molti altri

Il Programma del Seminario

L'obiettivo della giornata è di rafforzare la conoscenza operativa del quadro normativo sugli aiuti alle imprese, passando in rassegna sia le regole generali che quelle relative allo sviluppo rurale

- 1 Il quadro generale delle norme sugli aiuti di Stato: principi di identificazione degli aiuti, sorveglianza, definizione di aiuti illegali e abusivi, governance comunitaria e nazionale
- 2 Tipologie di aiuto e flow chart per la definizione della compatibilità. Procedure di notifica. Le procedure in caso di aiuti illegali o abusivi.
- 3 Il regime de minimis: massimali, condizioni di esclusione, impresa unica, trasparenza, cumulabilità, pubblicità. Le specificità de minimis agricoltura
- 4 Il regime di esenzione: condizioni generali e relative ai singoli settori. Specificità del regime di esenzione in Agricoltura. Approfondimenti sugli articoli riguardanti gli articoli 60 e 61 di ABER sul CLLD
- 5 Gli aiuti per i Servizi di Interesse Economico Generale: caratteristiche e regolamenti di riferimento

Servizi di Interesse Economico Generale (SIEG)

I Servizi di Interesse Economico Generale sono attività economiche (quindi offerte sul mercato) che assolvono missioni d'interesse generale e sono soggetti a obblighi di servizio pubblico.

La produzione di questi servizi è parzialmente finanziata da enti pubblici con risorse dedicate, per consentire alle imprese produttrici di praticare tariffe e condizioni che permettano una piena accessibilità dei cittadini al servizio.

Proprio in quanto i SIEG sono attività economiche che godono del finanziamento di risorse pubbliche, essi sono soggetti a delle norme specifiche relative agli aiuti di Stato, che tengono conto della loro finalità sociale

Esempi

- Le Aziende Lombarde per l'Edilizia Residenziale ricevono compensazioni dalla Regione Lombardia per la gestione degli alloggi destinati a Servizio Abitativo Pubblico (SAP). Le abitazioni, di proprietà pubblica, sono concesse in affitto a un canone ridotto rispetto a quello di mercato, a cittadini che si trovano in una situazione di disagio economico. Il servizio svolto dalle ALER si configura come una attività economica ma, per la sua finalità sociale, la compensazione pubblica per la loro prestazione rientra nella disciplina dei SIEG.
- I collegamenti aerei Lampedusa – Palermo, Lampedusa – Catania, Pantelleria – Palermo, Pantelleria – Trapani e Pantelleria-Catania sono compensati (con risorse dello Stato e della Regione Siciliana) alla luce del fatto che le isole di Pantelleria e Lampedusa rientrano tra i territori periferici ed in via di sviluppo. Le rotte in questione sono caratterizzate da una bassa densità di traffico e sono considerate essenziali per lo sviluppo economico e sociale del Territorio. Ad essi sono imposti Oneri di Servizio Pubblico (OSP).

I Servizi di interesse Economico Generale (SIEG)

La sentenza Altmark della Corte di Giustizia Europea (2003)

1

Chiarezza degli obblighi. L'impresa beneficiaria deve essere effettivamente incaricata dell'adempimento di obblighi di servizio pubblico e detti obblighi devono essere definiti in modo chiaro (atto di incarico).

2

Trasparenza dei parametri di calcolo. I parametri in base ai quali viene calcolata la compensazione devono essere previamente definiti in modo obiettivo e trasparente.

3

Proporzionalità. La compensazione non può eccedere quanto necessario per coprire interamente o in parte i costi originati dall'adempimento degli obblighi di servizio pubblico, tenendo conto dei relativi introiti nonché di un margine di utile ragionevole (tasso di remunerazione del capitale)

4

Quando la scelta dell'impresa da incaricare dei SIEG non venga effettuata nell'ambito di una procedura di **appalto pubblico**, il livello della compensazione è determinato sulla base di un'analisi dei costi che un'**impresa media** [...] avrebbe dovuto sopportare per adempiere tali obblighi

La compensazione dei costi sostenuti per la prestazione di SIEG può non essere qualificata come aiuto di Stato se ricorrono quattro condizioni cumulative

Gli «sviluppi» della Sentenza Altmark

La compatibilità dei SIEG

1

La Comunicazione della Commissione (2012/C 8/03) dell'11.1.2012 ha chiarito i criteri di compatibilità degli aiuti rivolti ad attività che svolgono SIEG, quando il supporto a queste attività non rientri nell'applicabilità della Sentenza Altmark: (a) effettiva identificabilità come SIEG, (b) atto di incarico, (c) durata del periodo di incarico, (d) trasparenza delle relazioni finanziarie tra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche, (e) rispetto delle norme sui contratti pubblici, (f) assenza di discriminazione, (g) importo della compensazione, (h) eventuali altre condizioni, (i) trasparenza

2

La Decisione della Commissione C(2011) 9380 (2012/21/UE) del 20.12.2011 ha stabilito che, se i SIEG non soddisfano tutte e quattro le condizioni di Altmark ma: (a) esiste l'atto di incarico, (b) il margine è ragionevole, (c) la compensazione è inferiore a 15 milioni di euro, (d) il SIEG riguarda i settori determinati dalla Decisione, allora sono aiuti compatibili con il mercato interno e non devono essere notificati

DECISIONE DELLA COMMISSIONE C(2011) 9380 definitivo del 20.12.2011 riguardante l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 106, paragrafo 2, del TFUE agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale, Bruxelles, 20.12.2011,

3

Il Regolamento (UE) n. 2023/2832 della Commissione del 13 dicembre 2023 ha aggiornato un regime «de minimis» per le imprese che producono Servizi di interesse economico generale, stabilendo come massimale 750.000 euro in tre esercizi finanziari



In generale, l'Unione Europea non definisce a priori quali siano i settori in cui vengono erogati i SIEG. Gli Stati membri hanno quindi potere discrezionale nel definire un servizio come SIEG ma la Commissione vigila e valuta gli eventuali aiuti connessi alla compensazione



Importo annuo della compensazione inferiore a 15 milioni di euro

Servizi relativi a sanità, assistenza sociale, collegamenti con le isole entro limiti di utenza, porti ed aeroporti di piccola dimensione

Durata dell'incarico non superiore a 10 anni, tranne che in presenza di investimenti ingenti da ammortizzare

Presenza di un atto di incarico, proporzionalità dell'aiuto, margine di utile ragionevole (no a sovra-compensazione)

Le specificità del de minimis per i SIEG

Regolamento (UE) n. 1408 / 2013

- Il regolamento si applica agli aiuti concessi alle imprese che operano nel settore dei Servizi di Interesse Economico Generale
- L'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi da uno Stato membro a un'impresa unica non può superare 750.000 euro nell'arco di tre anni.
- I prestiti devono essere assistiti da una garanzia pari ad almeno il 50% dell'importo preso in prestito e ammontano a 3.750.000 euro su un periodo di cinque anni oppure a 1.875.000 euro per un periodo di dieci anni
- Le garanzie non devono eccedere l'80% del prestito sotteso e avere un importo garantito di 5.625.000 euro per una durata di cinque anni o un importo garantito di 2.813.036 euro per una durata di dieci anni
- Il Regolamento si applica fino al 31 dicembre 2030



Dipartimento per le Politiche Europee

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Ministro ▾ Dipartimento ▾ Comunicazione ▾ Attività ▾ Normativa ▾ Istituzio...

Attività > Aiuti di Stato > Relazioni biennali sui servizi di interesse economico generale (SIEG)

Relazioni biennali sui servizi di interesse economico generale (SIEG)

Le relazioni sui Servizi di interesse economico generale (SIEG) sono presentate dal Dipartimento Politiche Europee alla Commissione UE e rispondono a un principio di trasparenza perché consentono ai cittadini di conoscere quali settori hanno ricevuto il sostegno dello Stato per compensare il costo dei servizi pubblici e le condizioni alle quali esso è stato ricevuto.

La relazione è realizzata ai sensi dell'articolo 9 della decisione 2012/21/UE del 20 dicembre 2011 e del punto 62 della Comunicazione 2012/C 8/03 del 24 dicembre 2011.

Nella predisposizione della relazione vengono coinvolte le Amministrazioni di ogni livello di governo che, fornendo le notizie richieste dalla Commissione, consentono di presentare un quadro generale della regolamentazione dei servizi pubblici nei diversi settori interessati dalla normativa europea.

<https://www.politicheuropee.gov.it/it/attivita/aiuti-di-stato/relazioni-biennali-sui-servizi-di-interesse-economico-generale-sieg/>

- [Relazione 2020](#)
- [Relazione 2018](#)
- [Relazione 2016](#) (biennio 1 gennaio 2014 - 31 dicembre 2015)
- [Relazione per gli anni 2012-2013](#)
- [Relazione per gli anni 2009-2011](#)
- [Relazione per gli anni 2006-2009](#)

I settori SIEG secondo la Relazione

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE EUROPEE

RELAZIONE SIEG – ANNO 2020
SERVIZI DI INTERESSE ECONOMICO GENERALE
BIENNIO: 1° GENNAIO 2018 - 31 DICEMBRE 2019

Ai sensi dell'articolo 9 della decisione 2012/21/UE del 20 dicembre 2011 e
del punto 62 della Comunicazione 2012/C 8/03 del 24 dicembre 2011

*Gli Stati Membri devono
presentare ogni due anni alla
Commissione Europea una
relazione sull'attuazione dei SIEG.
In Italia, l'Amministrazione
incaricata di questo compito è il
DPE / PCM.*

Edilizia sociale

Collegamenti aerei e aeroporti

- Collegamenti aerei verso le isole con un traffico annuale medio non superiore al limite di cui all'art. 2, par. 1, lettera d) della Decisione 2012/21/UE;
- Aeroporti con un traffico annuale medio non superiore al limite di cui all'art. 2, par. 1, lettera e) della Decisione 2012/21/UE (200.000 passeggeri nei due esercizi precedenti);
- Collegamenti aerei verso le isole con un traffico annuale medio superiore ai limiti di cui all'art. 2, par. 1, lettera d) della Decisione 2012/21/UE in relazione ai quali le compensazioni rientrano nel campo di applicazione della Comunicazione 2012/C 8/03.

Collegamenti marittimi

- Collegamenti marittimi verso le isole con un traffico annuale medio non superiore al limite di cui all'articolo 2 par. 1 lett. d) della Decisione 2012/21/UE
- Collegamenti marittimi verso le isole con un traffico annuale medio superiore al limite di cui all'art. 2 par. 1 lett. d) della decisione 2012/21/UE e che rientrano nel campo di applicazione della Comunicazione 2012/C 8/03;

Servizi postali

- Compensazioni per servizio postale universale di importo superiore a 15 milioni di euro, che rientrano nel campo di applicazione della Comunicazione 2012/C 8/03 (c.d. disciplina SIEG del 2012).
- Compensazioni per riduzioni tariffarie da applicare alle spedizioni di prodotti editoriali di importo superiore a 15 milioni di euro, che rientrano nel campo di applicazione della Comunicazione 2012/C 8/03 (c.d. disciplina SIEG del 2012).

Un esempio di SIEG in de minimis

Registro Nazionale degli Aiuti di Stato

 **UNIONE EUROPEA**
Fondo Sociale Europeo
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale

 *Agenzia per la
Coesione Territoriale*

Dettagli Misura

Dettaglio

Tipologia di procedimento De Minimis

Stato membro Italia

CAR della misura (Nº rif. dello Stato membro) 18932

Denominazione della Regione (NUTS) Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Extra-Regio NUTS 2, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Provincia Autonoma di Bolzano/Bozen, Provincia Autonoma di Trento, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, Veneto //

Status dell'aiuto a finalità regionale Status «C»_TFUE Art. 107, par. 3, lettera c)

Titolo della misura d'aiuto Concessione contributo a fondo perduto "de minimis" per la realizzazione di Servizi di trasporto Marittimo ad alta vocazione turistica 2021/2022

Base giuridica nazionale DGR 192/2021 SERVIZI DI COLLEGAMENTO MARITTIMO AD ALTA VALENZA TURISTICA. ULTERIORI DETERMINAZIONI. Art. 2

Link al testo integrale della misura di aiuto <http://www.burc.regione.campania.it/eBurcWeb/publicContent/archivio/archivio.iface>

Tipo di misura Regime di aiuti

Inizio 14/07/2021

Fine 31/12/2022

Tipo di beneficiario Grande impresa, -, PMI

Strumento di aiuto Sovvenzione/Contributo in conto interessi //

Settori economici interessati Trasporto marittimo e costiero di passeggeri, Trasporto marittimo e costiero di merci, Trasporto di merci per vie d'acqua interne, Trasporti marittimi e per vie d'acqua, Trasporto di passeggeri per vie d'acqua interne //

Dotazione

Anno	Importo totale annuo della dotazione prevista
2021	€ 1.900.000,00

Per le garanzie - Importo prestiti garantiti € 1.900.000,00

Cofinanziato da fondi UE NO

Obiettivi previsti dai regolamenti De Minimis

Regolamento/Comunicazione	Obiettivo	Intensità Massima *	Maggiorazione PMI
Reg. UE 360/2012 aiuti de minimis servizi di interesse economico generale (SIEG)	Servizi d'interesse economico generale (SIEG)	80 %	

Un esempio di SIEG in esenzione

Decisione 2012/21/UE

Registro Nazionale degli Aiuti di Stato



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



Agenzia per la
Crescita Territoriale

PON GOVERNANCE
E CAPACITÀ
ISTITUZIONALE
2014-2020



Ministero delle Imprese
e del Made in Italy

Dettagli Misura

Scarica XML Scarica Excel Torna Indietro

Dettaglio

Tipologia di procedimento Esenzione

Riferimento dell'aiuto (CE) SA.886440

Stato membro Italia

CAR della misura (Nº rif. dello Stato membro) 24666

Denominazione della Regione (NUTS) Toscana

Status dell'aiuto a finalità regionale Status «A»_TFUE Art. 107, par. 3, lettera a), Status «C»_TFUE Art. 107, par. 3, lettera c), Status «N»_Zone non assistite

Titolo della misura d'aiuto Servizio di interesse economico generale imposto sull'aeroporto di Marina di Campo dalla Regione Toscana con l.r. 66/2011 e DGR 1142/2020 - Aggiornamento della dotazione finanziaria

Base giuridica nazionale AOO-RT - Legge finanziaria per l'anno 2012 Art. N.D.

Link al testo integrale della misura di aiuto http://www.rezione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=118776&nomeFile=Delibera_n.565_del_25-06-2012

Tipo di misura Aiuto ad hoc

Data di concessione 04/11/2017

Tipo di beneficiario PMI

Importo totale dell'aiuto ad hoc concesso
all'impresa € 2.010.000,00

Strumento di aiuto Sovvenzione/Contributo in conto interessi

Settori economici interessati Attività di supporto ai trasporti

Obiettivi previsti dai regolamenti non De Minimis

	Regolamento/Comunicazione	Obiettivo	Intensità Massima *	Maggiorazione PMI
	Decisione 2012/21/UE 20 dicembre 2011 esenzione servizi di interesse economico generale (SIEG)	Servizi d'interesse economico generale (SIEG)	100 %	

Un esempio di SIEG notificato

Comunicazione della Commissione (2012/C 8/03)

Registro Nazionale degli Aiuti di Stato



Dettagli Misura

[Scarica XML](#) [Scarica Excel](#) [Torna Indietro](#)

Dettaglio

Tipologia di procedimento Notifica

Riferimento dell'aiuto (CE) Non disponibile

Stato membro Italia

CAR della misura (Nº rif. dello Stato membro) 15998

Data di decisione CE 18/11/2009

Denominazione della Regione (NUTS) Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Extra-Regio NUTS 2, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Provincia Autonoma di Bolzano/Bozen, Provincia Autonoma di Trento, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, Veneto //

Status dell'aiuto a finalità regionale Status «A»_TFUE Art. 107, par. 3, lettera a)

Titolo della misura d'aiuto Programma straordinario di edilizia residenziale pubblica (L. n. 222 del 29.11.2007.)

Base giuridica nazionale Programma straordinario di edilizia residenziale pubblica - Modalità attuative. Art. 1

Link al testo integrale della misura di aiuto <http://www.regione.veneto.it>

Tipo di misura Regime di aiuti

Inizio 18/11/2009

Fine 31/12/2025

Tipo di beneficiario -

Strumento di aiuto Altro

Strumento di aiuto altro Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. (Categoria: Sovvenzione/Contributo in conto interessi) //

Settori economici interessati Costruzione di edifici residenziali e non residenziali, Alberghi e alloggi simili, Ingegneria civile, Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte, Costruzione di strade e ferrovie, Costruzione di altre opere di ingegneria civile, Servizi di alloggio, Alloggi per vacanze e altre strutture per brevi soggiorni, Sviluppo di progetti immobiliari, Altri alloggi, Costruzione di infrastrutture, Costruzione di edifici //

Un breve «tour» sul Registro Nazionale degli Aiuti

La regolamentazione comunitaria richiede che gli Stati membri interessati garantiscano la **pubblicazione in un sito web esaustivo a livello regionale o nazionale** di informazioni sugli aiuti di Stato riguardanti le **informazioni sintetiche sulle misure, il testo integrale di ciascuna misura di aiuto** (anche attraverso un link) ed informazioni relative ai singoli aiuti individuali.

Il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato

The screenshot shows the homepage of the 'Registro Nazionale degli aiuti di Stato'. At the top, there is a search bar with the placeholder 'Cerca...' and a magnifying glass icon. Below the search bar, the title 'Registro Nazionale degli aiuti di Stato' is displayed in white text on a dark blue background. To the left, there is a logo for 'UNIONE EUROPEA' featuring the European Union flag and the text 'Fondo Sociale Europeo' and 'Fondo Europeo di Sviluppo Regionale'. In the center, there is a logo for 'Agenzia per la Coesione Territoriale' with a stylized map of Italy. To the right, there is a large 'PON' logo with the text 'GOVERNANCE E CAPACITÀ ISTITUZIONALE 2014-2020'. Further to the right, there is a logo for 'Ministero dello SVILUPPO ECONOMICO' with the text 'Divisione Generale per gli Incentivi alle Imprese'. At the bottom of the header, there are several navigation links: 'HOME', 'IL PROGETTO', 'QUADRO NORMATIVO ▾', 'ASSISTENZA TECNICA', and 'NEWS'.

https://www.rna.gov.it/sites/PortaleRNA/it_IT/home

Il **Registro nazionale degli aiuti di Stato**, istituito presso la Direzione generale per gli incentivi alle imprese del MIMIT (DGIAI), permette di verificare che le agevolazioni pubbliche siano concesse nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa comunitaria, specie al fine di evitare il cumulo dei benefici e, nel caso degli aiuti *de minimis*, il superamento del massimale di aiuto concedibile imposto dall'Unione europea. Il Registro rappresenta contestualmente il sistema in grado di rafforzare e razionalizzare le funzioni di pubblicità e trasparenza.

I dati sul Registro Nazionale degli Aiuti

Entriamo nella Sezione Trasparenza e vediamo quali informazioni troviamo

https://www.rna.gov.it/sites/PortaleRNA/it_IT/home

The screenshot shows the homepage of the National Registry of State Aid (RNA). At the top, there are logos for the European Union, the Agency for Territorial Cohesion, PON (Governance and Capacity Institutional), and the Ministry of Enterprises and Made in Italy. A search bar and a user icon are also present. The main menu includes HOME, IL PROGETTO, QUADRO NORMATIVO, ASSISTENZA TECNICA, and NEWS. Below the menu, there is a large image of a desk with a smartphone, a calculator, and some papers. The transparency section is highlighted with a blue arrow pointing from the text above to the 'TRASPARENZA' heading. The transparency section contains text about the initiative's goals and a call to action regarding the deadline for self-certification.

Registrazione Nazionale degli aiuti di Stato

UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale

Agenzia per la Coesione Territoriale

PON
GOVERNANCE E CAPACITÀ ISTITUZIONALE 2014-2020

Ministero delle Imprese e del Made in Italy

HOME **IL PROGETTO** **QUADRO NORMATIVO** **ASSISTENZA TECNICA** **NEWS**

Entra nella sezione Trasparenza e scopri le informazioni disponibili.

IL PROGETTO

Il controllo e la trasparenza degli aiuti di Stato sono temi centrali della politica comunitaria. Il *Piano di Azione* nel settore degli Aiuti di Stato della Commissione prevede che, al fine del soddisfacimento delle condizionalità ex ante generali per l'utilizzo dei Fondi ...

TRASPARENZA

Nell'ambito dell'iniziativa State Aid Modernisation, l'Unione Europea ha introdotto nuovi obblighi di pubblicazione ed informazione in materia di aiuti di Stato concessi dagli Stati membri alle imprese. Gli aiuti di Stato, concessi ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1 ...

SERVIZI

Il Registro Nazionale Aiuti permette di usufruire di differenti tipologie di servizi che supportano gli utenti abilitati ad operarvi ad adempiere agli obblighi normativi disposti sia a livello comunitario che nazionale. Il Registro fornisce anche servizi accessori di notifica e di ...

COMUNICAZIONI

29 NOVEMBRE 2022
Autocertificazione aiuti di Stato
Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 29 novembre u.s., e' prorogato al 31 gennaio 2023 il termine di presentazione ...

Maggiori Informazioni ? SUPPORTO DOCUMENTALE OPENDATA FAQ CONTATTI

Le informazioni contenute nella Sezione Trasparenza del RNA

Gli Stati membri, a partire dal 1 luglio 2016, sono tenuti a pubblicare su un sito web esaustivo tutte le informazioni sintetiche relative a ciascuna Misura di Aiuto esentata a norma del Regolamento 651/2014, nonché le concessioni superiori a 500mila euro

È l'elenco dei soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti illegali censiti nel Registro e oggetto di una decisione di recupero della Commissione europea

Sono offerte alla consultazione le informazioni sulle misure di aiuto implementate dalle diverse autorità responsabili

- LE MISURE AGEVOLATIVE**
- GLI AIUTI INDIVIDUALI**
- **LA LISTA DEGGENDORF**
- LE SEZIONI TRASPARENZA DEI SOGGETTI CONCEDENTI**

https://www.rna.gov.it/sites/PortaleRNA/it_IT/trasparenza

Vengono forniti i dati delle singole imprese beneficiarie, che abbiano ottenuto contributi nel quadro di regimi o con concessioni ad hoc

Sono riportati i collegamenti con le sezioni trasparenza dei siti web predisposti, ai fini del rispetto degli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa nazionale, dalle singole amministrazioni pubbliche che concedono gli aiuti individuali, inseriti nel RNA

Screenshot della sezione «Misure agevolative»

Pagina iniziale

Trasparenza delle Misure

I dati personali pubblicati sono utilizzabili dagli utenti (art. 13, comma 1, legge Interministeriale 115/2017), nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679.

Form Ricerca Misura

CAR Tutte le Versioni

Codice CE

Data Decisione CE

Titolo

Data Inizio (da)

È il codice identificativo assegnato dal Sistema alla Misura

Notifica, esenzione o de minimis

Es. sovvenzioni, prestiti, garanzie, etc.

Obiettivo

Strumento

Regime Quadro

Regime di aiuto o aiuto ad hoc

Es. sviluppo regionale, Ricerca e innovazione, Formazione, etc.

Torna alla Homepage del Portale

Ricerca Misura Risultati

Visualizza

Scarica Excel

Scarica CSV

Scollega

CAR Codice CE Titolo Data Inizio Data Fine Autorità responsabile

Nessun dato da visualizzare.

#Misure: 0

Regimi di aiuto, aiuti ad hoc, aiuti individuali

Definizioni



Regimi di aiuto

Qualsiasi atto in base al quale, senza che siano necessarie ulteriori misure di attuazione, possono essere concessi aiuti individuali a favore di imprese definite in maniera generale e astratta nell'atto stesso così come qualsiasi atto in base al quale un aiuto non legato a un progetto specifico può essere concesso a una o più imprese per un periodo di tempo indefinito e/o per un ammontare indefinito



Aiuti ad hoc

Aiuti non concessi nell'ambito di un regime di aiuti



Aiuti individuali

i) Aiuti ad hoc; e ii) aiuti concessi a singoli beneficiari nel quadro di un regime di aiuti

Dettaglio

Screenshot della sezione «Misure agevolative»

Dettaglio di una misura (scelta in modo casuale) / Pagina 1

Tipologia di procedimento De Minimis, Esenzione

Stato membro Italia

CAR della misura (Nº rif. dello Stato membro) 23935

Denominazione della Regione (NUTS) Molise

Status dell'aiuto a finalità regionale Status «A»_TFUE Art. 107, par. 3, lettera a)

Titolo della misura d'aiuto 3.1.1 Green & Energy Innovation. Incentivi per l'innovazione dei processi produttivi finalizzati alla promozione dell'efficientamento energetico e dello sviluppo sostenibile

Base giuridica nazionale POC MOLISE 2014-2020 Art. 1

Link al testo integrale della misura di aiuto https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/ur2DE001.sto?StwEvent=101&DB_NAME=l1200158&IdDelibere=106628

Tipo di misura Regime di aiuti

Inizio 10/05/2022

Fine 31/12/2023

Tipo di beneficiario Grande impresa, -, PMI

Strumento di aiuto Sovvenzione/Contributo in conto interessi

Settori economici interessati Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti

Screenshot della sezione «Misure agevolative»

Dettaglio di una misura (scelta in modo casuale) / Pagina 2

Autorità Concedente (Scheda CE)

Autorità che concede l'Aiuto REGIONE MOLISE

Indirizzo Internet www.regione.molise.it

Indirizzo Postale VIA GENOVA 11, CAMPOBASSO

Dotazione

Anno	Importo totale annuo della dotazione prevista
2022	€ 1.000.000,00
2023	€ 3.000.000,00

Cofinanziato da fondi UE NO

Obiettivi previsti dai regolamenti non De Minimis

Regolamento/Comunicazione	Obiettivo	Intensità Massima *	Maggiorazione PMI
Reg. CE 651/2014 esenzione generale per categoria (GBER) e ss.mm.ii	Regime	50 %	
Reg. CE 651/2014 esenzione generale per categoria (GBER) e ss.mm.ii	Aiuti agli investimenti a favore delle PMI (art. 17)	20 %	
Reg. CE 651/2014 esenzione generale per categoria (GBER) e ss.mm.ii	Aiuti per l'innovazione dei processi e dell'organizzazione (art. 29)	50 %	
Reg. CE 651/2014 esenzione generale per categoria (GBER) e ss.mm.ii	Aiuti agli investimenti che consentono alle imprese di andare oltre le norme dell'Unione in materia di tutela ambientale o di innalzare il livello di tutela ambientale in assenza di tali norme (art. 36)	75 %	
Reg. CE 651/2014 esenzione generale per categoria (GBER) e ss.mm.ii	Aiuti agli investimenti per l'adeguamento anticipato a future norme dell'Unione (art. 37)	30 %	
Reg. CE 651/2014 esenzione generale per categoria (GBER) e ss.mm.ii	Aiuti agli investimenti a favore di misure di efficienza energetica (art. 38)	65 %	
Reg. CE 651/2014 esenzione generale per categoria (GBER) e ss.mm.ii	Aiuti agli investimenti a favore della cogenerazione ad alto rendimento (art. 40)	75 %	
Reg. CE 651/2014 esenzione generale per categoria (GBER) e ss.mm.ii	Aiuti agli investimenti volti a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 41)	75 %	
Reg. CE 651/2014 esenzione generale per categoria (GBER) e ss.mm.ii	Aiuti agli investimenti per il riciclaggio e il riutilizzo dei rifiuti (art. 47)	70 %	

Obiettivi previsti dai regolamenti De Minimis

Regolamento/Comunicazione	Obiettivo	Intensità Massima *	Maggiorazione PMI
Reg. UE 1407/2013 de minimis generale e ss.mm.ii	Efficienza energetica	75 %	
Reg. UE 1407/2013 de minimis generale e ss.mm.ii	Infrastrutture energetiche	75 %	

Screenshot della sezione «Aiuti individuali»

Pagina iniziale

Trasparenza degli Aiuti Individuali

Torna alla sezione Home Trasparenza

Torna alla Homepage del Portale

Attenzione: è disponibile all'indirizzo <https://dsantf.ma.gov.it> uno specifico servizio di ricerca e consultazione degli aiuti di Stato concessi ai sensi delle Sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione Europea del 19 Marzo 2020 C (2020) 1863 final.

I dati personali pubblicati sono utilizzabili dagli utenti solo in termini compatibili con gli scopi e le finalità indicate nella normativa istitutiva del Registro nazionale degli aiuti (legge 57/2001, legge 234/2012, DM 22/12/2016, Decreto Interministeriale 115/2017), nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 s.m.i..

Form Ricerca Aiuto

Effettua Ricerca

Numero di riferimento della misura di aiuto (CE)

Denominazione Beneficiario

Identificativo di riferimento della misura di aiuto (CAR)

 Tutte le Versioni

C.F. Beneficiario

È il codice identificativo
assegnato dal Sistema
al singolo aiuto

Autorità Concedente

Tipo Procedura

COR

Regolamento/Comunicazione

Titolo Progetto

Regime Quadro

Anno di Concessione

Importo

Notifica, esenzione o
de minimis

Ricerca Aiuti Risultati

Valorizzare almeno un parametro nell'Area Ricerca: di seguito vengono mostrati i primi 1000 aiuti.

Visualizza Scarica Excel Scarica CSV Scollega

Identificativo di riferimento della misura di aiuto (CAR)	Numero di riferimento della misura di aiuto (CE)	Titolo Misura	Tipo Misura	COR	Titolo Progetto	Data Concessione	Denominazione Beneficiario	C.F. Beneficiario	Regione	Dettaglio
Nessun dato da visualizzare.										

#Aiuti:
0

Trasparenza degli Aiuti Individuali

I dati personali pubblicati sono utilizzabili dagli utenti solo in termi
Interministeriale 115/2017), nel rispetto del Regolamento (UE) 20...

Screenshot della sezione «Aiuti individuali»

Risultati di una ricerca (con mera finalità di esempio) sugli aiuti di grande dimensione

Form Ricerca Aiuto

Effettua Ricerca

Numero di riferimento della misura di aiuto (CE)

Denominazione Beneficiario

Identificativo di riferimento della misura di aiuto (CAR)

 Tutte le Versioni

C.F. Beneficiario

Autorità Concedente

Regione Molise

Regolamento/Comunicazione

COR

Regime Quadro

Titolo Progetto

Importo

 Maggiore di 500.000€

Anno di Concessione

Ricerca Aiuti Risultati

Valorizzare almeno un parametro nell'Area Ricerca: di seguito vengono mostrati i primi 1000 aiuti.

Visualizza	Scarica Excel	Scarica CSV	Collega								
Identificativo di riferimento della misura di aiuto (CAR)	Numero di riferimento della misura di aiuto (CE)	Titolo Misura	Tipo Misura	COR	Titolo Progetto	Data Concessione	Denominazione Beneficiario	C.F. Beneficiario	Regione	Dettaglio	
21337	SA.101025	Regime quadro nazionale sugli ...	Regime di aiuti	8919746	LA MADONNELL...	14/06/2022	LA MADONNELL...	01530370707	Molise		
21337	SA.101025	Regime quadro nazionale sugli ...	Regime di aiuti	8874354	Grand Hotel Eur...	31/05/2022	GRAND HOTEL E...	90001240945	Molise		
21337	SA.101025	Regime quadro nazionale sugli ...	Regime di aiuti	8932629	Vello SpA - Riqu...	28/06/2022	VELLO S.P.A.	00832150940	Molise		
25916	SA.106007	Regime di aiuti agli investimenti...	Regime di aiuti	15894467	Realizzazione di ...	26/07/2023	SIRAM S.P.A.	08786190150	Lombardia		
25916	SA.106007	Regime di aiuti agli investimenti...	Regime di aiuti	15894468	RES-H2	26/07/2023	RECUPERO ETIC...	00333320943	Molise		
25916	SA.106007	Regime di aiuti agli investimenti...	Regime di aiuti	15928661	un impianto di p...	27/07/2023	"FOGLIA UMBER...	00941070435	Marche		
6021	1.1	1.1 Sostegno alle attività collab...	Regime di aiuti	1606560	PLUG & IMAGIN...	20/01/2020	INNOMED S.R.L.	00896130945	Molise		

Numero di riferimento della misura di aiuto (CE) SA.101025

COR 8919746

Identificativo Misura (CAR) 21337

Titolo Progetto LA MADONNELLA S.R.L. - AVVIO NUOVA STRUTTURA RICETTIVA

Titolo Misura Regime quadro nazionale sugli aiuti di Stato
– COVID 19 (Artt. 54 - 61 del DL Rilancio come modificato dall'art. 62 del DL 104/2020)

Cup J46B220000000008

Tipo Misura Regime di aiuti**Descrizione** AVVIO NUOVA STRUTTURA RICETTIVA PRESSO "VILLAGGIE ONDA MAGICA"**Norma Misura** Decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020**Data Concessione** 14/06/2022

Identificativo Misura Attuativa 58767

Atto Concessione Delibera del CDA di Sviluppo Italia Molise S.p.A.**Titolo Misura Attuativa** Ricettività alberghiera (Aiuti al rilancio delle strutture alberghiere del Molise)**Denominazione Beneficiario** LA MADONNELLA S.R.L.

Ente Competente Regione Molise - Servizio Competitività dei sistemi produttivi, sviluppo delle att. industriali, commerciali e artigianali, cooperazione ter. europea, politiche della concorrenza, internazionalizzazione delle imp. e marketing territoriale

C.F. Beneficiario 01530370707**Dimensione Beneficiario** PMI**Regione** Molise**Base Giuridica Misura Attuativa** Patto per lo sviluppo della Regione Molise. FSC 2014/20.

Autorità Concedente Regione Molise - Servizio Competitività dei sistemi produttivi, sviluppo delle att. industriali, commerciali e artigianali, cooperazione ter. europea, politiche della concorrenza, internazionalizzazione delle imp. e marketing territoriale

Screenshot della sezione «Aiuti individuali»

Dettaglio di un intervento (scelto come esempio)

Componenti di Aiuto

Identificativo componente	Tipo procedimento	Regolamento/Comunicazione	Obiettivo	Settore di attività	Soggetto Intermediario *	Strumento di aiuto	Importo Nominale	Elemento di aiuto
10550502	Notifica	TF COVID-19 - Sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione del 19.03.2020 C(2020) 1863 final e ss.mm.ii	Rimedio a un grave turbamento dell'economia	I.55.1	-	Sovvenzione/Contributo in conto interessi	€ 1.301.385,50	€ 1.301.385,50

Grazie per l'attenzione



e buon lavoro